

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in  
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI,  
DIRITTI UMANI



EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA:  
DIBATTITO SULLA REGOLAZIONE DELL'ACQUISIZIONE  
IN ITALIA E GERMANIA E LEGAME CON LA  
CITTADINANZA EUROPEA

*Relatore:*

Chiar.mo Prof. MARCO ALMAGISTI

*Correlatore:*

Chiar.mo Prof. MARCO MASCIA

*Laureanda:*

MARIACHIARA ARTUSO

Matricola: 1229613

*“Sono un cittadino, non di Atene  
o della Grecia, ma del mondo.”*

Socrate

## INDICE

<i>Introduzione</i>	3
<b>Capitolo I</b>	
<i>Cos'è la cittadinanza, storia e significato. Excursus storico dall'Antica Grecia ad oggi e significato dello status di cittadino per chi la riceve.</i>	
1.1 Definizione di cittadinanza e concetto di Stato	5
1.2 Storia della cittadinanza, dall'Antica Grecia ai giorni nostri	11
1.3 Pilastri della cittadinanza ormai instabili	16
1.4 Significato della cittadinanza per chi la possiede	19
<b>Capitolo II</b>	
<i>Status di cittadino in Italia: Profilo normativo sulla cittadinanza e modalità di acquisizione in Italia. Come il concetto di cittadinanza è stato utilizzato nei programmi politici dei partiti e nel dibattito pubblico negli ultimi anni in Italia.</i>	
2.1 I Punti salienti dell'evoluzione normativa italiana sulla cittadinanza	30
2.1.1 Trattati e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia	33
2.2 Cittadinanza italiana: condizione e modi per richiederla	34
2.3 Partiti politici italiani: il tema della cittadinanza nel dibattito politico e nei programmi elettorali.	37
2.3.1 <i>Ius soli</i>	38
2.3.2 <i>Ius culture</i>	43
2.3.3 Programmi elettorali 2013-2018	47
2.3.4 Le proposte attuali	49
<b>Capitolo III</b>	
<i>Status di cittadino in Germania. Profilo normativo sulla cittadinanza e modalità di acquisizione in Germania.</i>	
3.1 I Punti salienti dell'evoluzione normativa tedesca sulla cittadinanza	52
3.2 Cittadinanza tedesca: condizione e modi per richiederla	54

3.2.1	La cittadinanza per nascita e per adozione	55
3.2.2	La cittadinanza per naturalizzazione	57
3.2.3	La cittadinanza doppia o plurima	61
3.2.4	Motivi di perdita della cittadinanza tedesca	62

#### *Capitolo IV*

#### *Status di cittadino nell'Unione Europea. Cittadinanza europea: legami e differenze con la cittadinanza degli stati europei.*

4.1	Storia della cittadinanza europea	65
4.2	Implicazioni giuridiche dovute al possesso della cittadinanza	72
4.3.	Istituzioni europee e tutela multilivello	76
4.4	Contradizioni dei diritti della cittadinanza europea	78
	<i>Conclusione</i>	80
	<i>Bibliografia e sitografia</i>	85
	<i>Ringraziamenti</i>	99

## ***Introduzione***

Vivere nell'Unione Europea nel XXI secolo porta gli individui ad avere diritti e doveri attribuiti e riconosciuti da diverse istituzioni. Una condizione per l'acquisizione di diritti e doveri è la cittadinanza, che nel tempo sta modificando la propria configurazione. Questo istituto evolvendo non si limita ad attribuire diritti e doveri a chi la possiede, ma diventa anche monito di appartenenza e di partecipazione alla vita pubblica e politica.

La cittadinanza nazionale comporta l'acquisizione di doveri e diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale, e l'attribuzione di questo *status* è regolata in maniera differente all'interno di ciascuno Stato e suscitando dibattiti e scontri tra posizioni contrastanti in merito all'attribuzione stessa.

Il presente elaborato pone a confronto due realtà, Italia e Germania, che hanno assunto decisioni e criteri differenti nel regolare l'attribuzione della cittadinanza.

Chi possiede la cittadinanza nazionale di un paese appartenente all'Unione Europea si ritrova a possedere automaticamente anche la Cittadinanza dell'unione che, per il momento, riconosce solo diritti e nessuno dovere al cittadino. Questo *status* recente mette in discussione la definizione del concetto di cittadinanza e in particolare il legame tra il cittadino e lo Stato nazione di apparenza.

Il primo capitolo si propone, a partire dalla definizione di cittadinanza offerta da Treccani e da Giovanni Moro, attraverso un'analisi storica dell'attribuzione di questo *status* e delle funzioni da esso svolte, di ricercare e comprendere quali sono attualmente i legami tra cittadinanza, Stato e abitanti del territorio. Nello stesso capitolo si è voluto, tramite interviste, cogliere la consapevolezza, nel contesto italiano, e il "significato" del possesso della cittadinanza mettendo a confronto due campioni, il primo dei quali raggruppa gli individui che possiedono la cittadinanza fin dalla nascita, mentre il secondo composto da immigrati di prima o seconda generazione, alcuni già in possesso di cittadinanza italiana, altri in attesa di conferma o rigetto.

Il secondo capitolo prende in analisi lo *status* di cittadino nel contesto italiano, partendo dall'analisi storica dell'evoluzione della normativa di riferimento, dei trattati e delle convenzioni ratificate dallo Stato. Si focalizza l'attenzione sull'iter burocratico necessario per la richiesta di cittadinanza dei nuovi cittadini considerando le condizioni, i criteri, i vari passaggi e i modi di richiesta e attribuzione. L'attribuzione della cittadinanza italiana apre nel panorama politico un articolato dibattito, in particolare sullo

*Ius soli* e *Ius Culturae*, che vede i partiti e i leader politici schierarsi con visioni contrapposte.

Mentre il terzo capitolo si focalizza sull'evoluzione normativa riguardante la cittadinanza nel panorama tedesco e prende in considerazione le differenze storiche e la visione politica che negli anni 2000 ha portato ad introdurre la possibilità di attribuzione attraverso lo *Ius soli* temperato, il quarto, ed ultimo capitolo, concentra l'attenzione sulla Cittadinanza Europea, ne traccia l'evoluzione storica, ne sottolinea le implicazioni giuridiche implicate concentrandosi sulla tutela multilivello dei diritti riconosciuti dall'Unione e sulle contraddizioni che emergono.

## *Capitolo I*

### *Cos'è la cittadinanza, storia e significato.*

#### *Excursus storico dall'Antica Grecia ad Oggi. Cosa significa a livello sociale, economico e politico per chi la riceve.*

##### **1.1 Definizione di cittadinanza e concetto di Stato**

Il dizionario Treccani definisce la cittadinanza come “*Condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta.*”. Per comprendere al meglio questa definizione è necessario dedicare in un primo momento l’attenzione al significato attribuito al termine Stato e alla relazione che intercorre tra i suoi tre elementi caratterizzanti il concetto, ovverosia: territorio, sovranità e popolo.

- **Territorio:** è l’ambito spazio-temporale che delimita il luogo entro cui vige l’ordinamento giuridico dello Stato. Il territorio di uno Stato comprende:
  - le aree delimitate da confini che possono essere naturali e convenzionali, quindi stabiliti da accordi internazionali. Fanno parte di questi:
    - la terraferma e tutte le acque che vi scorrono all’interno;
    - il sottosuolo che si estende fino alla profondità che può essere utilizzata concretamente dal punto di vista economico,
    - la piattaforma continentale che secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982) può arrivare fino ad un raggio di 500 miglia dalla costa;
    - il mare territoriale fino a 12 miglia dalla costa;
    - lo spazio aereo.
  - Inoltre, fanno parte del territorio di uno Stato le navi e aeromobili militari in qualsiasi luogo si trovino, le navi e gli aeromobili civili quando nelle ultra-territorialità e le sedi diplomatiche estere dello Stato che godono di immunità diplomatica.
  
- **Sovranità,** viene definita nel lemma consultabile su Treccani come: “*Potere originario e indipendente da ogni altro potere.*” e può essere di due tipi:

- Esterna, quindi riferita alla condizione di indipendenza di uno Stato rispetto ad altri ordinamenti;
- Interna riferita alla posizione gerarchica dei vari soggetti che compongono lo Stato.

La sovranità di uno Stato è soggetta a dei limiti, che possono avere due tipi di natura differente:

- Fattuale, cioè l'impedimento nel controllo e nella gestione della circolazione delle informazioni, risorse e capitali dovuti allo sviluppo delle tecnologie e dalla globalizzazione;
  - Giuridica, cioè riguardante l'appartenenza alla comunità internazionale.
- **Popolo:** L'analisi approfondita di questo terzo elemento permette di rilevare come generalmente si utilizzino in modo improprio i termini popolo, popolazione e nazione come sinonimi, senza dare la giusta attenzione al loro preciso significato. Nel linguaggio parlato e comune si tende ad utilizzare con accezione analoga i termini, che nella realtà indicano concetti differenti:
    - Con il termine Popolo si intende la pluralità di individui che vengono riconosciuti dalla sovranità statale come cittadini attraverso il rilascio della cittadinanza. Nei due stati che verranno presi in esame, Italia e Germania, e nelle loro rispettive carte costituenti, questa parola viene utilizzata strettamente legata al potere e alla sovranità. Nella costituzione italiana troviamo per la prima volta la parola popolo nell'articolo 1: "*La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione*" mentre nella Legge fondamentale della repubblica tedesca troviamo il termine popolo ripetuto per ben due volte nel preambolo, mentre nell'articolo 20 al comma 2 troviamo l'attribuzione del potere al popolo: "*Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.*"
    - La parola popolazione indica un concetto statistico-demografico e si riferisce a tutti i soggetti presenti, in un momento temporale definito, all'interno di un determinato territorio e sono quindi sottoposti



all'autorità statale che esercita il proprio potere, inclusi anche quegli individui che si trovano momentaneamente nel territorio, per motivi differenti, e non legati dal vincolo della cittadinanza. Quindi sono contemplati anche gli stranieri e gli apolidi.

- Diverso è il concetto di nazione privo di valenza giuridica ma intrinseco di un valore etico-sociale o politico. Il termine nazione presuppone una condivisione di valori di natura culturale e morale caratterizzata dalla comunanza storica di tradizioni di lingua, costumi e religione. Esistono popoli e popolazioni caratterizzate dalla pluralità di nazionalità differenti.

Quindi sommando i tre elementi costitutivi dello Stato si può arrivare a definire lo Stato come è un'entità giuridica costituita in un territorio determinato, dove vive stabilmente un popolo assoggettato ad un apparato di governo che esercita la sua sovranità.

Giovanni Moro, nel suo libro *“Cittadinanza”* (2020), presenta e analizza una ulteriore definizione che egli desume dal lavoro di Richard Bellamy (BELLAMY 2008, p. 12):

*“Cittadinanza è una condizione di eguaglianza civica. Essa consiste nell'appartenenza a una comunità politica dove tutti i cittadini possono determinare le condizioni della cooperazione sociale su una base di eguaglianza attraverso la partecipazione politica. Questo status non solo garantisce uguali diritti al godimento dei beni collettivi forniti dall'associazione politica, ma coinvolge anche eguali doveri di promuoverli e sostenerli.”*

Questa definizione e gli studi più recenti mostrano come la visione sia cambiata e in cambiamento, portando ad intendere la cittadinanza come un dispositivo strutturato in tre componenti, con forti legami e funzionanti come vasi comunicanti, qui di seguito analizzate in maniera distinta per comodità espositiva:

- **Appartenenza:** Deriva direttamente dall'individuo ed è il sentirsi e l'essere parte della comunità politica che esiste in riferimento al sistema di istituzioni, norme, consuetudini e valori.

Essa svolge la funzione base della cittadinanza determinando chi “sta dentro” e chi “sta fuori” dalla comunità politica. Per comprendere al meglio il concetto

di appartenenza è necessario svolgere inoltre una distinzione terminologica tra i verbi “essere” e “sentirsi”, che, riferendosi a due aspetti diversi ma complementari, generano i due tipi di appartenenza:

- Come *Status*: riferito alla condizione giuridica e sociale riconosciuta dalle istituzioni e dagli altri membri della comunità. Quindi è sia uno status strettamente legale, cioè stabilito dal dettato normativo, che uno status sociale.
- Come identità, cioè il sentirsi cittadini. L’individuo sviluppa un senso di appartenenza alla comunità di cittadini e alle sue strutture politiche (BRUTER, 2005). Questa visione è spesso equiparata alla nazionalità, anche se nel mondo le nazionalità esistenti sono molteplici rispetto alle cittadinanze.

➤ Diritti e doveri: intesi i diritti con i correlativi doveri stabiliti dalle istituzioni e dalla comunità politica:

- “Un diritto è la legittima rivendicazione, sancita dalla legge, di agire per realizzare propri interessi, obiettivi e condizioni di vita” (MORO, 2020). Un diritto è uno standard di vita condiviso, per il principio di eguaglianza, riconosciuto e protetto dalla comunità politica e dalle istituzioni. I diritti garantiscono protezione contro le minacce alla sicurezza e alla libertà, garantendo a tutti la possibilità di svilupparsi e realizzarsi. Il legame tra diritti e cittadinanza è molto stretto per due ragioni:

- 1- Il cittadino si identifica come titolare di diritti;
- 2- I diritti sono una materia politica e coinvolgono l’intera comunità politica.

Il rapporto che si instaura tra cittadini e diritti è circolare; infatti, la titolarità dei diritti definisce chi è cittadino e chi no, mentre sono proprio le persone in possesso di cittadinanza che possono rivendicare i diritti. Come definisce la politologa e storica tedesca Hannah Arendt, la cittadinanza è il “diritto ad avere diritto”.

- Doveri: un cittadino può essere riconosciuto come tale solo se esercita e onora i suoi doveri. I doveri sono di due tipi, il primo si basa sul

*principio di reciprocità*, cioè ad ogni diritto di un cittadino corrisponde un dovere correlativo di tutti gli altri cittadini, mentre il secondo si basa sul *principio di solidarietà*, ossia che i doveri del cittadino portano ad un vantaggio per tutta la comunità.

- Partecipazione: ci sono una molteplicità di canali e forme di partecipazione, ma il voto rappresenta la forma più alta poiché connette direttamente i cittadini con il sistema politico. La partecipazione può essere *verticale*, con proteste e pretese da parte di movimenti sociali e gruppi di interesse, oppure *orizzontale*, tramite l'associazionismo e i rapporti sociali.

La cittadinanza, come fenomeno, va identificata in tre luoghi, che poi andranno ad intersecarsi con le componenti sopra elencate, per definire meglio caratteri e funzionamento del fenomeno. Tali luoghi sono:

- 1- Le Norme di rango Costituzionale: queste definiscono chi è cittadino dello Stato, come esso può partecipare alla vita politica così come le sue prerogative. Quando si parla di cittadinanza solitamente si pensa a questo luogo, che riconduce e ricomprende lo status legale.
- 2- “*Acquis civico*”: il deposito delle disposizioni, legali o basate su *policy*, che definiscono il contenuto della cittadinanza (MORO, 2020). È un deposito che muta nel tempo, è da intendersi in modo complesso e non statico.
- 3- Pratiche di cittadinanza: sono le relazioni che si creano tra cittadino e regime politico e tra cittadino e comunità politica. È il prodotto dell'azione sociale e *dell'agency*.

I cittadini danno forma allo Stato quanto lo Stato dà forma ai cittadini. La cittadinanza è una comunità di uguali che condividono la sovranità in modo tale che nessuno possa esercitarla tutta e da solo.

La cittadinanza è un fenomeno conflittuale, poiché è un susseguirsi di lotte, ed è inoltre contestato, per la tendenza ad escludere e per la poca chiarezza nella definizione comune. La cittadinanza è inclusiva proprio perché esclude “altri”, è fonte di integrazione, coesione e di relativa pace sociale, tuttavia, genera conflitti per la realizzazione delle

effettive condizioni di uguaglianza, poiché si basa su delle norme stabilite, ma principalmente prende forma dalle pratiche dei cittadini stessi.

Quando si tratta il tema della cittadinanza e in particolare dell'attribuzione dello *status* di cittadino è necessario fare una distinzione terminologica sui processi di acquisizione tra:

- *Ius sanguinis*, espressione che deriva dal lessico giuridico latino e che significa “diritto di sangue”. È utilizzata per indicare quando l'acquisizione di cittadinanza avviene per discendenza ereditaria e quindi mediante la nascita da genitore in possesso della cittadinanza di un determinato Stato. Attualmente questa acquisizione è adottata da tutti i paesi membri dell'UE per chi nasce nel proprio territorio nazionale; differente è per chi nasce in un altro Stato da generazione di emigrati differenti dalla prima oppure dopo un espatrio prolungato, secondo quanto disposto dalle leggi nazionali.

In tutti i paesi della UE, inoltre, in tempi successivi, sono stati equiparati nella capacità di trasmissione della cittadinanza entrambi i genitori.

- *Ius soli*, principio derivato dal diritto romano e tradotto, esso indica il “diritto del suolo”, cioè l'acquisizione della cittadinanza del paese in cui si nasce indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, che può essere automatica oppure per dichiarazione, quando richiesta alla maggiore età.

In questo caso esistono due tipi di *Ius soli*:

- Lo *ius soli* puro, cioè l'acquisizione di cittadinanza immediata e incondizionata dalla nascita,
- Lo *ius soli* temperato quando l'acquisizione è condizionata da variabili che riguardano i genitori e il nucleo familiare e sono previste dalla legge.

Altro termine interessante da citare è lo *ius domicili*, ovvero la così detta acquisizione per naturalizzazione, attraverso la quale si concede la cittadinanza agli individui che risiedono stabilmente nel territorio di un determinato Stato e concorrono alla realizzazione economica di esso. Invero, tutta la storia della cittadinanza tenta di rendere compatibile e disciplinare la logica del profitto con le esigenze della comunità e della persona, cercando di prevenire e mettere mano alle disuguaglianze generate dallo status.

## **1.2 Storia della cittadinanza, dall'antica Grecia ai giorni nostri**

Il concetto di cittadino inizia a farsi strada ed è già conosciuto nell'antica Grecia dove veniva espresso con l'utilizzo del termine *polites* (ὁ πολίτης). Attraverso l'analisi di testi antichi possiamo ricostruire la valenza di questo *status* ed in particolare possiamo fare riferimento alla *Politica* di Aristotele, fonte primaria e fondante per comprendere le principali caratteristiche e l'essenza della cittadinanza in quel contesto storico. Una definizione richiede il presupposto politico-geografico che contestualizza nella colonizzazione del Mar Mediterraneo la nascita di nuove città-Stato con costituzioni diverse, se pur molto simili, che caratterizzavano la cittadinanza e definivano il cittadino con sfumature differenti tra loro.

Nel suo trattato Aristotele cerca di giungere a definizioni le più "universali" possibili; lo scritto si propone come una rielaborazione e una sintesi generale della pluralità di costituzioni conosciute nei suoi viaggi.

I cittadini nella società greca non erano tutti gli abitanti dello Stato. Lo status di *polites* era riservato ad un sottogruppo della popolazione e sancito da tre criteri: il sesso, l'età e lo status legale. Venivano esclusi le donne, i giovani al di sotto della maggiore età, gli anziani che avevano superato l'età per mantenere una carica pubblica, gli stranieri e gli schiavi.

Nei suoi scritti Aristotele riconosce l'importanza e la centralità del cittadino all'interno dello Stato, poiché i *polites* sono i partecipanti alla vita della comunità, rivestono cariche politiche e prestano il servizio militare. Nelle polis greche la partecipazione attiva alla vita della comunità è l'unico fine a cui tende l'individuo.

Di conseguenza i diritti che la cittadinanza concedeva ai *polites* sono strettamente connessi alla possibilità di partecipare alla vita politica della collettività. I soli cittadini avevano il diritto di detenere cariche pubbliche, il diritto di esercitare il potere legislativo, e quindi la possibilità di decidere il meglio per le sorti dello Stato. Infine detenevano anche il diritto di esercitare il potere giudiziario: dovevano giudicare e potevano essere giudicati secondo la legge e in maniera giusta ed equa.

Progredendo cronologicamente verso i giorni nostri si giunge ad analizzare la cittadinanza nell'esperienza giuridica dell'epoca romana, intesa come *status civitatis* con lo sviluppo della *civitas*, concetto che ha subito varie modifiche legate ai cambiamenti sociali, politici ed economici che caratterizzano la storia della civiltà latina.

Anche nella società romana la cittadinanza non apparteneva a tutti gli abitanti del territorio, infatti godeva dello status di cittadino il *civis romanus*, cioè l'uomo libero con capacità giuridica, mentre esisteva la condizione di schiavitù, dove lo schiavo era privo di qualsiasi capacità giuridica e decisionale.

Nell'età arcaica la cittadinanza si acquisiva per nascita o per adozione, essa era una prerogativa riservata ad una fascia ristretta della società, relegata solamente agli appartenenti alla *gens* e attribuita dal *rex*, che manteneva una cerchia ristretta legata da origini latine e nobiliari, e dava l'idoneità alla partecipazione pubblica.

Mentre nell'età repubblicana viene superato il modello greco, si supera il ruolo della cittadinanza come strumento per il godimento di diritti di partecipazione alla sfera pubblica e sia allarga all'esercizio di diritti individuali, in particolare quello patrimoniale. La mutazione di concezione della cittadinanza modifica anche i criteri di attribuzione, l'acquisizione non avviene più solo per nascita o adozione, ma avviene tramite leggi comiziali, plebisciti e provvedimenti del magistrato dotato di *imperium*.

Con l'inizio dell'età imperiale si ha un nuovo mutamento di concezione della cittadinanza che diviene uno status personale di appartenenza ad una determinata comunità nella quale il cittadino in cambio di fedeltà e obbedienza riceve il diritto di essere assoggettato alla legge della comunità in cui si riconosce di appartenere.

Fino a quel momento gli individui assoggettati all'imperatore si dividevano in:

- schiavi, cioè senza diritti;
- liberi, che potevano essere:
  - stranieri, chiamati *peregrinus*,
  - cittadini quindi *civis*. Tuttavia, anche in questo caso esistevano due tipi di *civitas*: *optimo iure*, cittadinanza con pieni diritti, o *sine suffragio*, cioè una forma incompleta di cittadinanza che non permetteva di godere di tutti i diritti;
- soci di Roma, cioè i popoli assoggettati.

Ma nel 212 d.C. si ha un'inversione di tendenza con l'Editto di Caracalla e l'introduzione del concetto di cittadinanza espansiva che giustifica l'espansione territoriale e fa fonte alle esigenze fiscali di tassazione; quindi, si concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, stranieri e uomini liberi, escludendo gli stranieri immigrati e le masse rurali,

facendo così ampliare il numero di persone tassabili tramite l'espansione della *civitas romana*.

Con questa nuova espansione della cittadinanza romana inizia la fase del multiculturalismo e si sviluppa un atteggiamento di tolleranza ammettendo il pluralismo normativo che riconosceva le consuetudini locali, pur dando centralità al diritto imperiale.

Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e durante il Medioevo, con la frammentazione politica e territoriale, l'individuo si identifica come suddito e si qualificava in relazione all'appartenenza di ad un ceto o ad una categoria professionale. Nel periodo tardo-medievale (XI-XV secc.) segnato da instabilità politica e conflitti sanguinosi si ha il recupero del concetto classico di cittadino, limitatamente per il territorio inglese. Sembrava che la concessione della cittadinanza ai sudditi desse una maggiore stabilità alla monarchia: con i diritti concessi alla cittadinanza, tra cui quello di votare e di essere eletto, si rafforzava il sentimento di lealtà dei sudditi alla Corona. Nella monarchia francese prevaleva invece il concetto di sudditanza, ma iniziava a riemergere comunque uno *status* di cittadino anche se tutti i poteri e le decisioni della sfera pubblica erano relegate alle decisioni del sovrano. Interessante è come nell'età dell'antico regime prevalse come criterio di attribuzione della cittadinanza lo *Ius soli*, con possibilità di naturalizzazione su volontà del sovrano.

Durante l'epoca moderna il concetto di cittadinanza subisce l'effetto delle tre fasi del processo di sviluppo storico che corrispondono alla creazione delle tre classi di diritti, quelli civili, politici e sociali.

- I diritti civili si affermano con la Rivoluzione francese, nel XVIII sec., e vengono attribuiti i diritti di libertà e anche il concetto di cittadinanza subisce una modifica, infatti, lo *status* di cittadino viene acquisito per appartenenza allo Stato-nazione. Il cittadino entra a far parte della comunità nazionale e contemporaneamente sta assoggettato alla sovranità statale.

In questo periodo storico si sviluppa il concetto di personalità creando una dicotomia tra *status civitatis* e *status personae* nel quale al cittadino spettano diritti e doveri particolari, mentre agli uomini in quanto tali spettano diritti e doveri

universali. Uomo e cittadino diventano complementari tanto da rendere difficile la differenziazione dal punto di vista giuridico. Con la Rivoluzione Francese si ha il decadimento delle tradizioni feudali, viene riconosciuta l'uguaglianza del cittadino davanti alla legge, la cittadinanza viene leggermente estesa, con il Codice Civile napoleonico del 1804 si passa dallo *Ius soli* allo *Ius sanguinis*.

- I diritti politici si affermano nel XIX secolo, mentre si cerca di includere la classe operaia nella vita pubblica garantendo la partecipazione politica contro il capitalismo.
- I diritti sociali si affermano nel XX secolo e vengono garantiti dal Welfare State con l'Inghilterra capofila: permettono di ampliare la base di cittadini e la dimensione sociale della cittadinanza, nella quale l'individuo partecipa come membro della collettività con cui condivide il quotidiano e soprattutto regole, valori e tradizioni.

Non è più consolidato il legame tra nazione e cittadinanza, soprattutto a seguito dello *ius sanguinis*. La cittadinanza diventa un concetto più inclusivo e meno discriminatorio rispetto al passato, aprendosi ad un maggior numero di persone. Il diritto di proprietà diventa il cardine della nuova cittadinanza, infatti, il cittadino è impegnato a consolidare le proprietà private. La libertà porta alla affermazione di un nuovo cittadino-proprietario che fonda la sua capacità di badare a sé stesso in maniera autonoma libero dai vincoli comunitari e consapevole costruttore della società. *Il cittadino diviene cittadino-sovrano e si libera dalla condizione di sudditanza perché diventa partecipe della sfera pubblica e partecipa all'autorità politica in quanto membro di una collettività e chiamato a fare delle scelte.* (ROSANVALLON, 1994).

*L'individuo incontra il sovrano nella dimensione della cittadinanza, che amplia i confini della sfera pubblica e che le conferisce un assetto definitivamente moderno incardinato nelle "libertà negative"* (BERLIN, 1989) ossia in diritti individuali e universali che, sebbene non riguardino tutti ed escludano le donne e i meno abbienti, stabiliscono con pienezza il principio di autonomia e libertà del soggetto.



Nel '900 con le rivendicazioni politiche e civili di vari settori della popolazione e il mutamento economico-sociale si ha una nuova trasformazione e la sfera pubblica diventa il luogo dell'espressione dell'autonomia individuale mentre la sfera politica diventa il centro dell'espressione organizzata in senso collettivo, tramite la rappresentanza. Sempre grazie agli eventi storici del 1900, quali la decolonizzazione e i flussi migratori, il quadro normativo sulla cittadinanza di molti dei paesi soprattutto democratici muta, e si affermano delle norme che includono elementi sia di *ius soli* che di *ius sanguinis*.

Alla fine del XX sec. si ritorna a porre attenzione alla cittadinanza vista non più come prodotto secondario dell'attività dello Stato ma come fenomeno dipendente in parte, grazie all'articolo "*The Return of the Citizen*" di Will Kymlicka & Wayne Norman, del 1994. Gli studi sull'argomento hanno iniziato a moltiplicarsi però senza riuscire a dare una definizione e una concettualizzazione accettata da tutti gli studiosi, Ciò nonostante tre punti hanno ottenuto largo consenso dagli studiosi e sono: "*il fatto che la cittadinanza democratica non può essere concepita soltanto in termini di status legali; che, anche quando considerata in termini legali, deve essere guardata come processo di inclusione che coinvolge numerose relazioni e significati sociali; e che è necessario un generale ripensamento della cittadinanza.*" (Moro, 2020)

Dall'analisi storica possiamo ricavare che la cittadinanza eredita pertanto due radici, differenti e molto forti, che oggi tendono a convivere e integrarsi, esse sono:

- La cittadinanza come partecipazione tipica delle poleis greche e dell'esperienza della Roma repubblicana, basata sull'assunto che l'uomo è un animale politico e che si realizza nella vita dello stato, dove condivide con gli altri uomini un destino comune. Quindi la cittadinanza è responsabilità e partecipazione alla vita della comunità; quindi, il cittadino è un "cittadino attivo".
- Cittadinanza come eguaglianza di status legale, quest'ultima centrata sull'individuo, con i propri interessi privati, dotato di privilegi e immunità, protetto da una legge universale garantita da un governo che però non è totalmente ed ampiamente partecipato, storicamente limitato alla presenza del solo genere maschile.

Nell'attribuzione della cittadinanza si può distinguere una duplice tipologia:

- in cittadinanza negativa, che si riconnette ai modelli di cittadinanza comunale e borghese,
- in cittadinanza positiva, cioè il modello attuale (Baglioni 2006).

Nella cittadinanza positiva muta il vincolo societario e la visione dell'obbligatorietà dei doveri, che vengono posti in secondo piano rispetto ai diritti, come la richiesta istituzionale di contribuire alla cosa pubblica che viene tollerata e alcune volte vista come un peso. Il cittadino è sempre più consumatore, non è più indirizzato direttamente ad una diretta partecipazione civica e politica e questo nuovo tipo di cittadinanza si avvicina all'ambito privato e si dirige verso un contesto di liberazione dagli obblighi comunitari. La cittadinanza positiva a differenza di quella negativa permette ai soggetti una libertà nella partecipazione alla sfera pubblica, una volta invece il rifiuto di partecipazione significava l'esclusione e la marginalità. L'età democratica si differenzia dalle epoche precedenti perché il modello di cittadinanza garantisce all'individuo gli strumenti necessari per assumere liberamente il proprio ruolo sia di impegno attivo che di non partecipazione, ma permette ad ogni modo e in qualsiasi momento di essere tutelato.

Il nuovo concetto di cittadinanza, conosciuta e utilizzata oggi, si basa sull'assunto "tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge" e quindi sull'ideale di eguaglianza tra gli individui. Eppure, la cittadinanza talvolta diventa uno dei maggiori fattori di disuguaglianza legale, creata dalla legge dello Stato, poiché sancisce la differenza tra cittadini e stranieri. La cittadinanza non è l'esercizio della libertà dell'individuo ma è la legge a determinare chi è cittadino e chi non lo è, chi può diventarlo e a quali condizioni.

### **1.3 Pilastri della cittadinanza ormai instabili**

La mancata definizione elementare e precisa del fenomeno e concetto di cittadinanza può essere riconnessa all'esistenza di visioni e approcci concorrenti, difficili da combinare o affiancare reciprocamente, poiché questi, descrivono la cittadinanza in maniera molto differente, anche se all'interno di ogni approccio convivono linee di pensiero diverse. In breve si espongono, pertanto, qui di seguito alcuni di questi approcci:

- **Approccio liberale:** la cittadinanza è un insieme di diritti che permettono all'individuo di rivendicare e praticare i propri interessi e standard di vita.

Legittima la domanda di riconoscimento e protezione dell'individuo da parte dello Stato, che deve assicurare parità di sviluppo esercitando un ruolo neutro (SCHUCK, 2002). La cittadinanza è finalizzata alla possibilità di auto-realizzazione degli individui e la massimizzazione della libertà, sia negative che positive. Centrale nella vita pubblica è il mercato e lo Stato è chiamato a regolarlo, per evitare la dominanza degli interessi più forti. La partecipazione del cittadino è relegata all'ambito elettorale e si basa sul principio di eguaglianza garantito dal voto; vengono quindi creati gruppi ed enti intermedi per rappresentare e tutelare gli interessi. Il benessere del cittadino non è alternativo a quello della comunità ma è motore di sviluppo per tutti: l'interesse pubblico diventa il risultato della competizione degli interessi privati.

- **Approccio repubblicano** ha al suo focus nel bene della collettività che prevale sulla realizzazione personale; infatti, la cittadinanza è: la partecipazione alla vita pubblica dove il cittadino si mette a servizio delle istruzioni e si assume le proprie responsabilità nella gestione della sfera pubblica. La partecipazione corrisponde a varie forme di partecipazione civica e l'espressione più alta è realizzata principalmente tramite il voto.
- **Approccio comunitario** è focalizzato sulla comunità, dove la cittadinanza è l'ufficializzazione dell'appartenenza ad essa con la condivisione di valori, usanze e costumi. La cittadinanza crea un legame di fiducia, solidarietà e interdipendenza ed i doveri hanno molto importanza nei confronti della comunità.

Per alcuni studiosi recenti i tre approcci appena descritti mettono in evidenza le tre componenti essenziali del fenomeno della cittadinanza che però coabitano.

Negli anni 90 Jean Jenson introduce il concetto di regime di cittadinanza cioè:

*“l'insieme di disposizioni, regole e accordi che guidano e danno forma alle politiche dei governi, alle definizioni del problema pubblici da parte dello Stato e dei cittadini e alle rivendicazioni dei cittadini stessi. Esso è contingente, legato ai luoghi e al tempo in una situazione fissa con frontiere confini della cittadinanza (in un dato tempo e luogo). Esso non definisce solo le responsabilità degli attori*

*ma anche i meccanismi di accesso alle dimensioni istituzionali e le forme di partecipazione dei cittadini.” (MORO, 2020)*

È qualcosa di più articolato delle sole norme e leggi stabilite dallo Stato, si incentra sulle relazioni tra gli attori, mettendo assieme i tre approcci.

Quindi la cittadinanza è un elemento in parte indipendente dallo Stato, poiché investe anche dinamiche e significati sociali. Ma con i grandi mutamenti sociali, economici, politici e culturali, le basi della cittadinanza hanno iniziato a vacillare, diventando estremamente fragili.

L'appartenenza come *status* è minata da tre accadimenti:

- 1- le frontiere e i confini dello Stato non sono più chiari, è difficile distinguere chi è dentro e chi è fuori. Questa condizione ha dato il via alla creazione di molti *status* diversi collocabili sull'asse *cittadini-non cittadini*, rendendo la cittadinanza non più uno strumento per identificare lo *status* legale delle persone, mettendo così in discussione la posizione delle seconde generazioni di migranti.
- 2- Le strutture sociali vengono meno o sono indebolite. Con strutture sociali si intendono la famiglia tradizionale e il lavoro, che mutano per composizione e anche con l'introduzione di nuove tecnologie.
- 3- Secessione dalla cittadinanza comune, come avviene in alcuni paesi europei dove le istituzioni per aumentare le entrate economiche statali hanno adottato l'opportunità di “vendita” della cittadinanza.

L'appartenenza come identità trova dei limiti prima di tutto nella molteplicità di identità e appartenenze di un individuo, oltre che all'indebolimento dell'identità nazionale e dei legami di solidarietà nella comunità politica.

I diritti sono messi in difficoltà dalle domande costanti di riconoscimento di differenze e non di eguaglianza oltre che dai diritti umani che devono essere riconosciuti a tutti e di conseguenza l'essere o non essere cittadino non fa la differenza, ma soprattutto non comportano necessariamente la corrispondenza a dei doveri. Ma anche i doveri dimostrano fragilità soprattutto per l'incertezza nei nuovi standard di comportamento e la continua fuga dalla tassazione.

La partecipazione viene e meno ed è messa in crisi dall'inefficacia della sovranità popolare come è avvenuto nella crisi del 2008, quando a prendere decisioni non c'erano pochissimi eletti dal popolo e gli eletti non hanno risposto delle proprie azioni ai cittadini. Stanno emergendo nuove forme di rappresentanza mentre diminuisce drasticamente l'interesse dei cittadini per il sistema politico, come dimostrano le percentuali di affluenza al voto.

#### **1.4 Il significato della cittadinanza per chi la possiede**

La cittadinanza è un istituto complesso, per certi versi ambiguo, che comprende più aspetti correlati tra loro e, di questi, tre sono i più rilevanti:

- L'appartenenza formale a uno Stato, di conseguenza l'essere o non essere cittadini;
- Avere garantiti un pacchetto di diritti e benefici, che possono essere svincolati dallo status formale;
- L'identificazione, che aggiunge elementi soggettivi, situazionali e cangianti all'istituto politico e sociale della cittadinanza (Brøndsted Sejersen 2008).

Le migrazioni e la globalizzazione hanno portato all'insediamento stabile di immigrati stranieri in Stati nazionali ponendo anche in evidenza il fatto che i tre aspetti sopracitati non siano più legati strettamente ma possano sovrapporsi in vario modo o, anche, divaricarsi. Le componenti della cittadinanza iniziano a scomporsi diventando in parte autonome, assumendo orizzonti cosmopoliti.

Lo stabilirsi prolungato e duraturo, molto spesso definitivo, di immigrati di origine straniera, ha nel tempo dato vita a seconde e terze generazioni figlie dell'immigrazione con un conseguente ritorno sotto i riflettori del dibattito sul contenuto e sui limiti dell'istituto della cittadinanza, non sottraendo alla contestazione la stretta connessione con gli stati nazionali (Wihtol de Wenden 1992).

Di conseguenza, possiamo notare grazie a delle brevi interviste, come il concetto di cittadinanza sia vissuto in maniera differente dai vari soggetti che compongono la società civile.

Prendendo come studio due campioni diversificati:

- Il primo formato da 25 persone di età differenti, tra i 18 e i 46 anni, immigrati di prima o seconda generazione in Italia, alcuni già in possesso di cittadinanza italiana, altri in attesa di conferma o rigetto; chiamati successivamente per comodità “*Nuovi e futuri cittadini*”
- Il secondo formato da 90 persone di età differenti comprese tra i 18 e i 67 anni godenti dello status di cittadino italiano fin dalla nascita.

Spesso chi ha la cittadinanza per diritto di nascita non si pone la discriminante domanda primaria e basilare: “cosa significa per me essere cittadino del mio Stato?”, oppure, da risposte scarse ad un quesito rilevante che, al contrario, tocca da vicino chi nasce o risiede e lavora in uno Stato di cui non è cittadino e che a sua volta si interroga su “chi sono io per questo Stato?”. Infatti, per quasi tutti i *nuovi e futuri cittadini* risulta che ricevere la cittadinanza dello Stato dove risiedono da molto tempo, dove studiano e lavorano, sia la conferma della propria identità e l’attestazione concreta di appartenenza. Ovviamente quando si parla di identità non ci si riferisce a quella personale ma all’appartenenza come identità, quindi ad un’identità **politica**, “*definisce la posizione dell’individuo nei confronti della comunità politica ed è alla base del “contratto sociale” che costituisce tale comunità*” (DELANTY-RUMFORD 2005) e un’identità **sociale**, cioè il senso di appartenenza alla comunità politica riferita alla cultura, ai valori e alle somiglianze sociali.

Comunemente l’idea di cittadinanza esprime concetti di appartenenza democratica e inclusione sociale, ma questa inclusione ha come premessa una concezione di comunità circoscritta ed esclusiva. Come possiamo notare dall’intervista sottoposta la maggior parte degli intervistati, cittadini dello Stato fin dalla nascita, infatti, riconosce il proprio *status* esclusivamente come partecipazione alla vita del paese e godimento dei diritti.

Oggi agli stranieri sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo, una volta invece i diritti dipendevano dalla discrezionalità del legislatore, il quale usando del principio di reciprocità poteva riconoscere all’individuo straniero solo i diritti che lo Stato di provenienza riconosceva, nel suo territorio. Tuttora però lo status di cittadino straniero apre maglie di situazione precaria dato che è lo Stato stesso che gestisce l’ingresso e il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.

Per alcuni dei *nuovi cittadini* il processo di ottenimento della cittadinanza è stato difficile e lungo, per altri è ancora in corso, e l'attesa si è evoluta come periodo di emozioni negative e angoscianti. Una ragazza ventenne, nata in Italia da genitori rumeni, risponde alla domanda "cosa significa per te la cittadinanza italiana?" così, dando voce a molte altre analoghe risposte: "L'acquisizione della cittadinanza per me vuol dire far parte di una comunità, una comunità fatta di cittadini di uno Stato. Vivere in un paese e partecipare alle scelte del posto in cui si vive fa della persona un buon cittadino, e penso che tutti coloro che vivono e si sentono parte di ciò, debbano partecipare attivamente per migliorare il posto in cui si vive."

Per chi è nato in Italia non risulta immediato comprendere la situazione di differenza che segna la vita degli stranieri di seconda generazione, compagni di giochi fin dalla tenera età: "Ho iniziato a prendere coscienza del problema solamente alle scuole medie quando si è parlato di cittadinanza e i miei compagni hanno iniziato a chiedermi 'ma come?' – afferma un'altra ventunenne ivoriana – 'Sei nata qui ma sulle carte sei extracomunitaria? Impossibile!' Nemmeno la mia prof di diritto alle superiori ci credeva".

Prosegue la narrazione affermando. "Per me la cittadinanza ha un valore legale ovvero una sicurezza per un domani, ma ci sono stata talmente male quando anche in Erasmus ho dovuto avere un'imbarco (*sic!*) diverso per extracomunitaria, che ho sviluppato una sorta di odio verso la cittadinanza italiana. Mi sentivo offesa perché vedevo i miei compagni offesi per me e ciò mi bruciava ancora di più, non capivo il senso. Vorrei avesse quell'approccio affettivo e senso di appartenenza, ma la ferita è ancora grande".

Per i cittadini italiani dalla nascita invece le risposte sulla loro percezione e conoscenza della cittadinanza sono state diversificate, il 20% di loro ammette di non essersi mai interrogato sul significato di cittadinanza mentre la maggior parte del restante 80% risponde alla domanda "cosa significa per te avere la cittadinanza italiana?" in maniera non significativa limitandosi al possesso di diritti e doveri. Mentre, d'impatto sono alcune risposte che stimolano la riflessione come:

- "Avere un gran numero di privilegi che non mi rendo nemmeno conto di avere, solo per il fatto di essere figlia dei miei genitori.", questa risposta fa leva su come si è capaci di dare importanza ad uno status solo quando non

lo si possiede, perché se invece è quotidianità non ci si rende conto delle possibilità;

- Pochi degli intervistati nelle risposte hanno dato prova di aver sviluppato un interesse e di aver ricercato informazioni legate alla cittadinanza, come “Significa sentirsi parte di una comunità di persone, che tendenzialmente vivono in Italia e con cui condivido in qualche modo una storia e una cultura comune. Avere la cittadinanza italiana significa poter esercitare certi diritti (soprattutto politici, economici, sociali e culturali), ma io sinceramente non sento alcun spirito patriottico né vado particolarmente orgoglioso di essere cittadino italiano. Per me i diritti non derivano dall'aver la cittadinanza italiana, ma tutti noi nasciamo già portatori dei diritti umani in quanto esseri umani. Poi è chiaro che per come si presenta il sistema internazionale oggi (diviso in Stati nazionali), ciascuno Stato riconosce certi diritti piuttosto che altri attraverso le sue leggi.”.

Circa il 30% degli intervistati non conosce l'iter burocratico che lo Stato richiede per acquisire la cittadinanza, mentre il 60% dice di essersi informato e ritiene che l'iter burocratico italiano sia troppo lungo e inadeguato.

Alle domande riguardanti i benefici e i limiti della cittadinanza la maggior parte degli intervistati risponde citando i propri diritti per i benefici, mentre non riconoscono dei limiti, anche a queste domande ci sono state risposte significative:

- Che tipi di **benefici** può dare la cittadinanza italiana:
  - “Avere la cittadinanza del Paese in cui vivo ogni giorno implica evidentemente dei benefici, che molto spesso diamo per scontato. Per esempio, la possibilità di votare chi voglio che mi rappresenti in Consiglio comunale, regionale o al Parlamento nazionale, così come ricevere dei sussidi dallo Stato in caso di disoccupazione, oppure ricevere la pensione. Poi c'è tutto l'aspetto di essere riconosciuti dalla maggioranza dei cittadini come uno di loro, essere visti dagli altri come parte integrante della società (come se potessero esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B). A mio parere una follia, ma spesso ci accorgiamo di quanto conta il senso



di appartenenza alla comunità nazionale. Lo vediamo, ad esempio, nel trattamento differente/discriminatorio che alcuni ufficiali pubblici (es. poliziotto) hanno verso un cittadino italiano piuttosto che verso un cittadino straniero.” Sottolineando non solo i diritti e i doveri ma anche la percezione degli altri cittadini e in particolare l’utilizzo improprio e stereotipato.

- “Al di là di quanto previsto dalle varie leggi, avere la cittadinanza di uno Stato significa anche poter essere identificato, fuori dai confini del proprio paese, come un soggetto avente una determinata cultura, appartenente ad una comunità con caratteristiche storiche e politiche più o meno definite. Questo è importante anche per riconoscere sé stessi come soggetti di diritto, tutelati e con la possibilità di imprimere un cambiamento.” Sottolineando l’aspetto identitario, già precedentemente citato, e l’appartenenza ad una società che condivide storia e cultura, anche se attraversata da mutamenti.
- La cittadinanza può generare discriminazione e quindi porta con sé dei **limiti**:
  - “In generale, il concetto di cittadinanza è limitante per gli individui e per l'intero genere umano. Riconoscendo e legittimando un criterio discriminatorio basato prettamente sul luogo di nascita o sulle origini dei genitori, non facciamo altro che legittimare discriminazioni razziali, culturali e territoriali.” Risposta che fa leva sulla concezione di cittadinanza come riconoscimento di appartenenza del ricevente ad un gruppo elitario, che quindi discrimina altre persone tramite criteri stabiliti dalla legge.
  - “La cittadinanza origina una divisione asimmetrica del mondo. Ci dice che ciò che vale sia dentro la città, perché fuori le mura c’è il caos, il mondo disordinato, pericoloso e privo di valore. Una volta organizzato in città l’uomo identifica la propria organizzazione sociale come “civile” mentre etichetterà ciò che è fuori come incivile.” Risposta che pone come punto di riflessione la

concezione occidentale dell'organizzazione statale e se effettivamente sia ottimale standardizzare il mondo con criteri generali e universali che non tengano conto delle differenze e unicità.

- “Avere la cittadinanza italiana mi limita nel pensare che sono solo cittadino italiano e che il mio interesse per le persone e la realtà che mi circonda finisce dove finisce il territorio nazionale. Per fortuna essere cittadini italiani significa automaticamente essere cittadini europei. Almeno in questo senso, noi italiani dovremmo essere portati a uscire dagli schemi nazionali (anche se secondo me a molti risulta ancora difficile). Io non accetto di essere solo cittadino italiano, ma non accetto nemmeno di essere solo cittadino europeo. Sono convinto che si può provare un senso di appartenenza, o comunque una sensibilità anche verso popoli e Paesi di cui non possediamo né la cittadinanza né un visto, ma che abbiamo conosciuto in prima persona e a cui ci siamo affezionati. Fortunatamente, al di là dei confini nazionali, possiamo mantenere rapporti con persone anche molto distanti da noi, che sono in grado di farci sentire parte di un gruppo/comunità in un certo modo sovranazionale. Per me cittadinanza è anche sensazione e a volte mi capita di sentirmi più vicino a luoghi e vicende esterne all'Italia che all'Italia stessa.” L'intervistato mette in risalto una condizione che caratterizza la maggior parte dei cittadini che molto spesso non riescono ad interessarsi nemmeno del proprio territorio nazionale e quindi non si spingono nemmeno oltre, non si interessano all'altro e tanto meno si sentono toccati dalle vicende che sono apparentemente molto lontane poiché appartenenti ad un'altra località geografica.

Per alcuni degli intervistati *nuovi e futuri cittadini* l'acquisizione della cittadinanza non ha portato un significativo mutamento di comportamento, ma una differenza nel modo di

essere percepiti dagli altri e di percepirsi come parte dello Stato. Per alcuni significa una accresciuta parte attiva nella cittadinanza attiva, una maggior partecipazione riconosciuta. Possiamo riconoscere che non è vero, dunque, che gli immigrati ‘non hanno diritti’, come sostengono alcuni loro paladini, ed è ancor meno vero che gli immigrati hanno ‘più diritti dei cittadini’, come afferma in modo insistente l’opposta retorica xenofoba. È vero invece che godono di diritti differenziati, in ogni caso inferiori a quelli dei cittadini a pieno titolo, e spesso faticano a vederli riconosciuti nei fatti.

L’immigrazione, infatti, rappresenta uno dei più grandi fenomeni che mette in discussione la cittadinanza contemporanea, generando due aree, una di inclusione e una critica, già trattata in precedenza, poiché la cittadinanza ha più punti di accesso e si può entrare a far parte della comunità politica utilizzando strade alternative dal riconoscimento dello *status* legale, anche se pur sempre necessario.

Le componenti della cittadinanza che si coordinano e danno accesso all’area dell’inclusione sono così riassumibili:

- L’appartenenza come Status che *in primis* si ha con l’acquisizione della cittadinanza tramite lo *status* legale. Seguito dalla stabilizzazione dei migranti, ormai non più lavoratori singoli, stagionali, ma nuclei familiari che tendono ad integrarsi sia negli stili di vita che nella vita economica con gli autoctoni. Inoltre, l’appartenenza come identità si solidifica nei luoghi di socializzazione come la scuola, il quartiere di residenza e il lavoro, che portano all’adozione dei consumi culturali e delle tradizioni.
- Diritti e doveri: gli immigrati godono di diritti civili, poiché sono estesi a tutte le persone, ma questi diritti sono collegati ai doveri e per lo più sono obblighi fiscali.
- Partecipazione: gli stranieri non sono ammessi al voto, fatta eccezione per i cittadini comunitari che possono partecipare alle elezioni amministrative e europee. Molti immigrati partecipano ai sindacati impegnandosi principalmente nelle politiche di immigrazione. Molti altri creano e aderiscono ad associazioni di immigrati, che non rappresentano un’unica comunità ma sono multinazionali. Situazione differente è data per gli immigrati di seconda generazione che non tendono a parteciparvi.

Continuando con i sondaggi questi hanno evidenziato che il concetto di cittadinanza per chi la possiede dalla nascita è conosciuto ed indagato a livello superficiale come riporta anche uno degli intervistati “Il concetto di cittadinanza andrebbe affrontato più spesso, perché è un tratto importantissimo che influenza la nostra vita in modi che nemmeno immaginiamo o capiamo, proprio perché, per le persone che la posseggono già, tutto questo è dato per scontato”, mentre sono pochi quelli che hanno approfondito la materia e hanno deciso di condividere le loro riflessioni, alcune di queste sono:

- “La cittadinanza è un concetto che molto spesso sottovalutiamo e diamo per scontato, ma che è la condizione primaria per poter essere riconosciuti come persone ed essere in grado di adempiere ai propri doveri all'interno di una società e di uno Stato che a sua volta è (o dovrebbe essere) garante dei diritti di ogni suo cittadino.”
- “Il concetto di Cittadinanza ha in sé tutte le contraddittorietà possibili. Da una parte c'è il volto dell'umanità e del diritto. Dall'altra c'è un prezzo, spesso poco piacevole, da pagare. Ogni persona è già portatore di una "identità nazionale o culturale" e quindi di un'idea di cittadinanza identitaria, nessuno arriva nel mondo "tabula rasa", destinato a confrontarsi con quelle degli altri e che, in ogni caso, fa riferimento a una situazione pregressa. Ora il controllo che si poteva esercitare prima alla trasmigrazione e agli spostamenti, era senza dubbio maggiore è questo consentiva di gestire un processo lento con regolamenti lenti. Oggi assistiamo ad un percorso veloce sostenuto da regolamenti paralizzanti del tutto. La complessità della situazione attuale impone che non possiamo “ricopiare” per i nostri giorni, modelli passati, ma dalle contraddizioni riscontrate, dai punti di forza e dalla liquidità raggiunta oggi, dalla mobilità nel mondo, deve nascere per forza un nuovo e coraggioso paradigma di cittadinanza.”
- “La cittadinanza è indubbiamente utile, perché permette non solo di creare una comunità, ma anche di esprimere il proprio voto, di contribuire alla crescita di un paese, di esprimere le proprie preferenze: proprio per questo è assurdo che in Italia sia garantita basandosi sulla discendenza di sangue, e non sullo ius soli.”

Questa scarsa e superficiale conoscenza di uno status che caratterizza la vita di ogni persona solleva spesso dibattiti sia tra i cittadini che nel panorama istituzionale. La cittadinanza è da sempre “una lotta per la cittadinanza” come dimostrano le vicende

storiche e le lotte per contrastare forme di esclusione interna o “cittadinanza di seconda classe”, alcuni esempi sono le lotte delle donne, le lotte per allargare il suffragio universale e le lotte degli afroamericani in America.

Questa condizione di ambivalenza crea, ancora oggi, la necessità di “lottare” diventando pertanto un argomento di dibattito politico che spesso vede schierati in maniera contrapposta gli esponenti di destra e sinistra che si interrogano sulla partecipazione, sulla conoscenza dei cittadini anche attraverso l’educazione, sulla legislazione e in ordine alla rapidità degli iter burocratici.

## Capitolo II

### Status di cittadino in Italia

*Profilo normativo sulla cittadinanza e modalità di acquisizione in Italia.*

*Come il concetto di cittadinanza è stato utilizzato nei programmi politici dei partiti e nel dibattito pubblico negli ultimi anni in Italia.*

Con l'analisi del primo capitolo si sono evidenziate le molteplici sfaccettature della cittadinanza. Il seguente considera nel contesto italiano i punti salienti della normativa di attribuzione dello *status*, i trattati internazionali ratificati dall'Italia, le condizioni necessarie per richiedere la cittadinanza e le modalità della richiesta. Da ultimo si esamina l'utilizzo fatto dai politici, nei loro programmi elettorali e nel dibattito politico, di questo *status*.

Nel 2018 si registrano all'incirca 112.500 individui che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, mentre nel 2020 sono aumentati censendo circa 131.800 nuovi italiani. Le elaborazioni Istat al 1° gennaio 2020 censiscono 5.306.548 stranieri residenti in Italia, cioè circa l'8.8% della popolazione. Molti di questi sono in attesa di poter richiedere la cittadinanza o in attesa della conclusione dell'iter burocratico necessario per ottenerla.

<b>Dataset: Acquisizioni di cittadinanza</b>						
<b>Tipo dato</b>		acquisizioni della cittadinanza italiana				
<b>Sesso</b>		totale				
<b>Seleziona periodo</b>		2018				
<b>Modalità di acquisizione</b>		residenza	matrimonio	altro	tutte le voci	residenza
<b>Classe di età</b>						
fino a 19 anni		1	1	39943	39945	1
20-29 anni		7657	2378	3503	13538	9692
30-39 anni		10304	10327	3195	23826	13074
40-49 anni		12482	7545	1268	21295	16617
50-59 anni		6651	2960	613	10224	9740
60 anni e più		2358	949	388	3695	3753
totale		39453	24160	48910	112523	52877

Dati estratti il 16 Nov 2021 17:07 UTC (GMT) da I.Stat

<b>Dataset:Acquisizioni di cittadinanza</b>					
<b>Tipo dato</b>		acquisizioni della cittadinanza italiana			
<b>Sesso</b>		totale			
<b>Selezione periodo</b>		2020			
<b>Modalità di acquisizione</b>		residenza	matrimonio	altro	tutte le voci
<b>Classe di età</b>					
20-29 anni		9908	963	2942	13813
30-39 anni		16096	5772	2832	24700
40-49 anni		22126	4674	1071	27871
50-59 anni		12999	1969	462	15430
60 anni e più		5082	666	325	6073
totale		66211	14044	51548	131803

Dati estratti il 16 Nov 2021 17:34 UTC (GMT) da I.Stat

La maggior parte dei nuovi cittadini nel 2020 si concentra nel Nord del paese e ha acquisito la cittadinanza per residenza.

<b>Selezione periodo</b>		2020			
<b>Modalità di acquisizione</b>		residenza	matrimoni o	altro	tutte le voci
<b>Territorio</b>					
Italia		66211	14044	51548	131803
Nord-ovest		25543	5815	21324	52682
Piemonte		8037	2072	5551	15660
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste		303	22	152	477
Liguria		1959	413	1368	3740
Lombardia		15244	3308	14253	32805
Nord-est		20864	4632	13210	38706
Trentino Alto Adige / Südtirol		2449	690	810	3949
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen		..	..	..	1846
Provincia Autonoma Trento		..	..	..	2103
Veneto		8995	2192	5952	17139
Friuli-Venezia Giulia		1809	330	911	3050
Emilia-Romagna		7611	1420	5537	14568
Centro		14831	2296	11175	28302
Toscana		7336	1006	4940	13282
Umbria		1294	159	1161	2614
Marche		3559	660	2116	6335
Lazio		2642	471	2958	6071
Sud		3655	895	4158	8708
Abruzzo		1307	216	1089	2612
Molise		133	36	226	395
Campania		652	180	1046	1878
Puglia		1001	228	755	1984
Basilicata		152	62	141	355
Calabria		410	173	901	1484
Isole		1318	406	1681	3405
Sicilia		1138	317	1381	2836
Sardegna		180	89	300	569

Dati estratti il 16 Nov 2021 17:02 UTC (GMT) da I.Stat

L'incremento degli ultimi anni, che vede gli stranieri residenti in Italia superare i 5 milioni nel 2020, non è dovuto solo a “nuovi” arrivi ma anche al numero elevato di nascite di figli da cittadini esteri, ma residenti in Italia.

Dai dati ISTAT del 2020 apprendiamo come il 15% dei nuovi nati in Italia sia figlio di entrambi i genitori stranieri, mentre la percentuale sale se consideriamo i nuovi nati da un unico genitore straniero e raggiunge il 22%. Vale osservare come ciò apporti in Italia un consistente contributo alla lotta alla significativa denatalità del presente periodo.

## **2.1 I Punti salienti dell'evoluzione normativa italiana sulla cittadinanza**

La cittadinanza viene riconosciuta come *status* giuridico dal diritto interno dello Stato italiano e le norme ne disciplinano l'acquisizione, la perdita, il riacquisto, le specificità e il possesso di essa. Queste norme sono via via mutate a seguito del cambiamento della realtà giuridico-sociale dell'Italia e del dibattito politico.

Lo Stato italiano venne proclamato con l'Unità d'Italia nel 1861 e solo con lo Statuto del 1865 vennero menzionate e disciplinate le modalità e i requisiti per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel neonato Stato, in particolare nel libro I, al titolo I, dall'articolo 4 all'articolo 15.

Il primo provvedimento organico che disciplina la cittadinanza in Italia è la legge n. 555 del 1912. Venne proposta nel 1910 dal guardasigilli Vittorio Scialoja e poi portata avanti dai ministri Finocchiaro e Aprile che la presentarono in Senato nel 1911. Approvata da entrambe le camere e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 giugno 1912 entrò in vigore il primo luglio dello stesso anno. La nuova legge abrogava, come recita l'articolo 17<sup>1</sup>, alcune norme già in vigore e in particolare gli articoli dal 4 al 15 dello Statuto del 1865, l'articolo 36 legge 1901<sup>2</sup> e la legge del 1906.

La medesima legge si basava sugli articoli dello Statuto del 1865 e rimase in vigore fino al 1992, anche se nel tempo, a seguito dei cambiamenti sociali e giuridici dello Stato italiano, si susseguirono norme e sentenze che ne modificarono parte del contenuto.

L'art. 1 prevedeva l'acquisizione di cittadinanza per via paterna, qualora il padre fosse cittadino italiano, mentre la madre poteva trasmetterla solo in caso il padre fosse ignoto

---

<sup>1</sup> Art. 17. – *Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 e 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23 la Legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.*

<sup>2</sup> Legge 1901-Art. 36 *La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del ministro dell'interno di concerto col ministro degli affari esteri, a chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno.*



o straniero. L'articolo si fondava sulla discriminazione dei sessi, che però venne superata con l'entrata in vigore della Costituzione, in particolare negli articoli 3<sup>3</sup> e 29<sup>4</sup>, che determinò la modifica dell'articolo a seguito della sentenza n.30 del 1983 della Corte Costituzionale<sup>5</sup>.

La legge, inoltre, prevedeva che la donna sposata dovesse acquisire la cittadinanza del coniuge. Il principio fu riconsiderato dopo la riforma del Diritto di famiglia del 1975. La Corte Costituzionale si espresse con la sentenza n.87 del 1975 dichiarandone l'incostituzionalità e aprendo le porte alle modifiche dei criteri di acquisizione.

La cittadinanza veniva riconosciuta al coniuge straniero solo su richiesta e decorsi almeno 6 mesi dal matrimonio, se residenti in Italia, oppure decorsi 3 anni dal matrimonio se residenti all'estero.

Per l'acquisizione della cittadinanza era previsto un giuramento di fedeltà al Re e di osservanza dello Statuto e delle leggi dello Stato. L'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 segnò il passaggio del giuramento di fedeltà dal Re alla Repubblica italiana.

Il passo successivo della normativa italiana è la Legge organica sulla Cittadinanza n.91 del 5 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 1992 ed entrata in vigore il 16 agosto 1992. La legge modifica radicalmente l'impianto normativo precedente rispettando le convenzioni ratificate e in particolare con attenzione all'apolidia; infatti, la cittadinanza italiana può essere persa solamente qualora se ne possenga già un'altra. Tale legge rimane in vigore come testo integrale mentre negli anni successivi vengono proposte sia nuove leggi in materia di immigrazione, che modificano alcuni aspetti dell'acquisizione della cittadinanza, sia proposte di modifica integrale della legge.

---

<sup>3</sup> Art. 3 *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

<sup>4</sup> Art. 29 *Costituzione italiana- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*

*Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.*

<sup>5</sup> 2) *dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.*

Nel 2009 viene approvato il Pacchetto sicurezza e immigrazione, Legge 94, che modifica principalmente la legislazione dello Stato in merito all'immigrazione e conseguentemente interviene anche in materia di cittadinanza. In particolare, si prefigge di ridimensionare i matrimoni di interesse, per acquisire la cittadinanza italiana. Con questa legge vengono allungati i tempi di richiesta e di ottenimento della cittadinanza per il coniuge; infatti, non sarà più sufficiente l'effettuazione del matrimonio ma sarà necessario che il coniuge di un cittadino italiano risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

Nel 2018 il Decreto Legge n.113, viene approvato dal Consiglio dei Ministri e promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 4 ottobre 2018, poi i lavori passano a Camera e Senato dove nel novembre 2018 vengono conclusi con l'approvazione che lo converte in Legge n. 132 del 2018, con il nome di Decreto Unico "immigrazione e sicurezza". Con questa legge vengono modificati sia i tempi di acquisizione che alcuni criteri per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Inizialmente il termine per la conclusione delle procedure per il rilascio della cittadinanza era fissato a due anni e nel caso del decorso infruttuoso delle pratiche per matrimonio era possibile riceverla dal giudice ordinario. Questa legge sposta il termine finale a quattro anni dall'avvio delle pratiche, le richieste per matrimonio possono essere rigettate anche dopo la scadenza dei quattro anni e il giudice ordinario non può più intervenire. Inoltre, precedentemente l'ammontare del contributo per la cittadinanza era fissato a 200 euro, poi è stato aumentato a 250 euro.

Con il Decreto unico "immigrazione e sicurezza" viene introdotto l'istituto della revoca della cittadinanza, concessa ai cittadini stranieri, se rappresentano una minaccia per la sicurezza dello Stato italiano. La revoca della cittadinanza si ha con un Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli interni qualora ci fossero condanne per gravi reati con finalità di terrorismo o eversione, all'interno dei tre anni dalla condanna di primo grado, confermata in appello. Questa pratica di revoca potrebbe generare apolidia, andando contro alla convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, dove l'Italia ha aderito con la legge n.162 del 29 settembre 2015.

Il 5 ottobre 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Legge "disposizioni urgenti in materia di immigrazione" che modifica nuovamente il termine stabilito per le tempistiche di riconoscimento o rigetto della cittadinanza a 3 anni.

### ***2.1.1 trattati e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia***

L'Italia appartiene alla comunità internazionale e per vivere al meglio in armonia con gli altri stati e nel rispetto dei diritti umani utilizza strumenti internazionali pattizi, cioè accordi multilaterali e bilaterali.

Lo Stato italiano prese parte ai due conflitti mondiali e al termine di esso furono conclusi gli accordi di pace con le altre potenze. All'interno di essi alcuni articoli disciplinavano o specificavano alcuni contenuti della legge n.555 del 1912 in materia di cittadinanza, diventando "legislatura speciale".

Al termine della Prima Guerra Mondiale l'Italia ratificò il trattato di pace di *Saint Germain* del 10 settembre 1919, che tratta della cittadinanza negli articoli:

- Articolo 70: conteneva le modalità di acquisto della cittadinanza italiana, in particolare in base alla pertinenza del territorio annesso e alla nascita nel suddetto territorio.
- Articolo 72: disciplinava l'acquisto della cittadinanza per elezione,
- Articolo 78: Trattava la possibilità di acquisto della cittadinanza austriaca previo trasferimento del domicilio in Austria.

La società delle nazioni stabiliva 4 strumenti per la disciplina internazionale in materia di cittadinanza: una Convenzione che codifica i conflitti di cittadinanza e dei Protocolli che disciplinano il servizio militare nei casi di doppia cittadinanza e apolidia.

La Convenzione internazionale dell'Aja del 12 aprile 1930 si occupa dei conflitti tra leggi sulla cittadinanza, in particolare all'articolo 1 sancisce che la normativa sulla cittadinanza dei differenti stati deve essere riconosciuta dagli altri Stati.

Al termine del secondo conflitto mondiale, invece, lo Stato italiano firma il Trattato di Pace di Parigi del 1947. L'articolo 19 stabiliva la perdita di cittadinanza per i cittadini italiani domiciliati, all'inizio del conflitto, nei territori ceduti dallo Stato.

A seguito del conflitto le Nazioni Unite si occuparono dei concetti riguardanti la cittadinanza attraverso la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo *status* dei rifugiati, la Convenzione sullo statuto degli apolidi e la Convenzione sulla cittadinanza della donna sposata del 20 febbraio 1957, con i due protocolli correlati sui diritti e le libertà delle donne.

Il Consiglio d'Europa, sempre in materia di cittadinanza, ha redatto la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, che disciplina i conflitti sulla cittadinanza plurima e sugli

obblighi militari, e la Convenzione di Parigi del 10 settembre 1964 nel quale viene sancito l'obbligo di comunicazioni dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza, ribadito con la Convenzione di Strasburgo del 2 febbraio 1993, che legifera sul necessario scambio di informazioni tra Stati. La Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 legifera in materia di acquisizione della cittadinanza in caso di adozione mentre la Convenzione di Berna del 13 settembre 1973 legifera sulla traduzione dei nomi e la possibilità di cittadinanza multipla.

La Convenzione Europea sulla nazionalità del 7 novembre 1997 nell'articolo 3 "*Each State shall determine under its own law who are its nationals.*" sancisce che ogni Stato deve decidere la propria normativa stabilendo chi deve essere cittadino e chi no, ma seguendo delle limitazioni imposte internazionalmente.

Lo Stato italiano dall'inizio del XX secolo stipula una serie di trattati bilaterali con molti stati latino-americani ed europei, due dei più significativi sono:

- Trattato del Laterano tra l'Italia e la Santa Sede, Roma 11 febbraio 1929; riguardante la cittadinanza dei cardinali residenti a Roma.
- L'accordo di San Marino tra lo Stato italiano e San Marino del 28 ottobre 1980 sull'obbligo militare per gli individui con la doppia cittadinanza.

## **2.2 Cittadinanza italiana: condizione e modi per richiederla**

In Italia la cittadinanza si acquisisce o automaticamente o facendo domanda.

I motivi di acquisizione automatica sono tre:

- *Ius sanguinis*, quindi per nascita, in caso la persona straniera abbia uno dei due genitori con cittadinanza italiana.
- *Ius soli*, quindi nascita nel territorio italiano, valido solamente nel caso in cui i genitori, dell'individuo nato nel territorio italiano, siano ignoti o apolidi, cioè privi di qualsiasi cittadinanza.
- Adozione, quando un minore viene adottato da un cittadino italiano.

Si può, invece, richiedere la cittadinanza principalmente per due motivi:

- 1- Per il matrimonio, quando un cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, richiede di acquisire la cittadinanza italiana. Questa richiesta può essere fatta solo in presenza di determinate caratteristiche e con tempistiche differenti, tra le quali troviamo:

- dopo un anno di residenza permanente in Italia, in presenza di figli nati o adottati,
- in caso di residenza in Italia, insieme al coniuge, ma in mancanza di figli, solo dopo la scadenza dei due anni.
- dopo un anno e mezzo, se residenti all'estero, ma in presenza di figli nati o adottati
- dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non sono attive pratiche di separazione o scioglimento del matrimonio.

2- Per residenza: viene concessa al cittadino straniero, residente in Italia, dal ministero dell'Interno, a seguito di una richiesta alla prefettura, in presenza di almeno uno dei requisiti sottoelencati, oltre al possesso di un reddito personale o familiare:

- essere nato in Italia e da almeno tre anni esservi residente legalmente,
- essere maggiorenne adottato da un cittadino italiano e avere residenza legale da almeno 5 anni, successivamente all'adozione in Italia,
- essere figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, con residenza legale in Italia da almeno tre anni,
- essere cittadino comunitario con residenza legale in Italia da almeno quattro anni,
- essere apolide o rifugiato con residenza legale in Italia da almeno cinque anni,
- essere residente in legalmente in Italia da almeno dieci anni
- aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano per almeno cinque anni, anche all'estero. In questo caso la domanda va rivolta direttamente alla autorità consolare competente.

Esistono però dei motivi, oltre alla separazione e al divorzio in caso di matrimonio, che portano al rigetto della richiesta di cittadinanza e sono i casi citati nell'articolo 6 della legge n. 91/1992:

*“Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:*

- a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;*
- b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un' autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;*
- c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.”*

Gli effetti preclusivi della condanna cessano, perdendo il loro effetto in caso di riabilitazione.

La cittadinanza italiana, dal 2015, può essere richiesta solamente online, registrandosi nell'apposito sito e allegando i documenti necessari:

- documento di riconoscimento,
- atto di nascita e certificato penale firmato dall'autorità del paese di origine,
- certificazione della conoscenza della lingua italiana, pari o superiore al livello B1 del QCER,
- ricevuta del pagamento del contributo di cittadinanza.

Vengono esentati dal presentare la certificazione i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal testo unico del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, all'art. 4 bis, o i titolari di un permesso di soggiorno per lungo periodo Ue, previsto dall'art. 9 del medesimo testo unico. La domanda compilata viene trasmessa alla prefettura o al consolato competente, in caso di residenti all'estero, che ne prende atto e convoca gli interessati per visionare l'autenticità dei documenti presentati e l'identità del soggetto richiedente.

Una volta trasmessa la domanda prima di ottenere la cittadinanza i documenti trasmessi devono superare 7 fasi, che sono:

- Nella prima e seconda fase vengono effettuate delle verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti, con i relativi chiarimenti e le relative integrazioni se necessarie. Gli uffici coinvolti in queste fasi sono la Prefettura e la Questura territoriale.

- Fase 3, una volta acquisiti elementi istruttori e cognitivi da parte della Prefettura e della questura, inizia il lavoro degli uffici del Ministero dell'Interno procedendo con gli accertamenti utili alla definizione del procedimento.
- Fase 4 inizia la fase di valutazione della pratica a seguito dell'acquisizione completa degli elementi necessari.
- Fase 5: la verifica della pratica è terminata, la procedura è conclusa. Il provvedimento viene inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni.
- Fase 6: Conclusa favorevolmente l'istruttoria viene trasmesso il provvedimento di concessione alla Prefettura più vicina che dovrà notificarla. Se risiede all'estero, il decreto sarà inviato all'Autorità Consolare.
- Fase 7: pratica definita; arriverà una comunicazione dalla prefettura/consolato al richiedente che dovrà recarsi e negli uffici competenti per svolgere il giuramento.

Una volta ricevuta la notifica il richiedente si reca agli uffici competenti, solitamente il comune di residenza, deve farlo entro 6 mesi dalla data di notifica, decorso il periodo, il decreto di concessione della cittadinanza non avrà più validità e l'interessato dovrà ripresentare per intero la domanda per la cittadinanza. Il richiedente deve svolgere il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana attraverso la formula: "*Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato*"

### **2.3 Partiti politici italiani: il tema della cittadinanza nel dibattito politico e nei programmi elettorali.**

Giovanni Sartori nel 1976 propone la seguente definizione di Partito politico:

*“un partito è qualsiasi gruppo politico identificato da un'etichetta ufficiale che si presenta alle elezioni, ed è capace di collocare attraverso le elezioni (libere o no) candidati alle cariche pubbliche».*

In questo XXI secolo si assiste ad un cambiamento che porta gli studiosi ad interrogarsi sul futuro dei partiti ed in particolare se il cambiamento stia portando ad una crisi dei partiti o ad una modificazione del loro ruolo. Rimangono, invece, certe le quattro importanti funzioni che i partiti continuano a svolgere nel panorama politico:

- *“I partiti di Governo indicano la rotta all'Esecutivo;*

- *Permettendo agli elettori di scegliere fra diversi partiti guidati da vari gruppi dirigenti che spesso propongono programmi differenti, un sistema competizione tra partiti rende concretamente possibile democrazia liberale;*
- *I partiti sono agenti di reclutamento politico, che preparano e addestrano futuri candidati a ruoli di Governo e ruoli parlamentari;*
- *I partiti fungono da aggregatori di interessi, filtrando una miriade di esigenze distinte in pacchetti strutturati di proposte. Essi definiscono le linee guida e le combinano per formare un programma organico.”*

In Italia il panorama partitico è molto variegato e frammentato, anche in riferimento al tema della cittadinanza e alle proposte di legge relative, e infatti le posizioni dei partiti e dei loro leader si differenziano.

Per vincere la competizione partitica, candidandosi all'elezioni, e ricevere i voti, i partiti si impegnano a mettere su carta gli ideali e le proposte per permettere agli elettori di valutare a che proposte si sentono più vicini e di conseguenza a chi attribuire il proprio voto. Da una disanima tra i programmi redatti dai vari partiti politici e quanto detto nei pubblici dibattiti, e poi attuato, risultano discrepanze.

Nel dibattito politico italiano il tema della cittadinanza si presenta ciclicamente all'apice dell'interesse dell'opinione pubblica, in riferimento a due proposte principali: *Ius Soli* e *Ius Culturae*.

### **2.3.1. *Ius soli***

Come già analizzato nei paragrafi precedenti nello Stato italiano il concetto di cittadinanza viene disciplinato dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992. La legge prevede come principale modalità di acquisto della cittadinanza italiana lo *Ius sanguinis*, ma lascia aperta, solo per casi specifici, la possibilità di acquisizione *Ius soli*. I casi particolari dove si può essere riconosciuti cittadini italiani per nascita sono:

- Quando si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi;
- Quando si nasce sul territorio italiano da genitori ignoti;
- Se alla nascita nel territorio italiano i genitori non possono trasmettere la propria cittadinanza.

Durante la prima decade del XXI secolo, l'aumento della stabilizzazione dei migranti e le conseguenti nascite portano a varie proposte di attuazione dello *Ius soli* temperato



anche in Italia, ma la definizione del termine stesso veniva e viene ancora strumentalizzata e generando molta confusione.

Lo “*Ius soli*” totale prevede l’assegnazione automatica, subito alla nascita, della cittadinanza e in una fase di forte preoccupazione dell’opinione pubblica sulla pressione migratoria, tende a suscitare timori e resistenze.

Nel 2009 durante il governo Berlusconi i deputati Andrea Sarubbi, del Partito Democratico, e Fabio Granata, appartenente al Popolo della Libertà al momento della firma, avanzarono una proposta di *Ius Soli* temperato. L’obiettivo della proposta era “*fare sì che il minore nato in Italia da un nucleo familiare stabile acquisisca i pari diritti dei coetanei con i quali affronta il percorso di crescita e il ciclo scolastico*” prevedeva che si sarebbe potuto diventare italiani essendo nati da genitori, che si trovavano nello Stato italiano da almeno cinque anni.

La proposta viene fermata all’inizio del 2010 dalla Lega e in particolare da Roberto Cota, capogruppo della Lega Nord alla Camera in un intervento afferma: “*Il principio dello Ius soli è un principio sbagliatissimo, l’effetto di dare la cittadinanza a tutti quelli che nascono sul nostro territorio sarebbe quello di attirare qui come una calamita milioni di immigrati che noi non abbiamo la possibilità di accogliere*”. Anche Silvio Berlusconi si dichiara contrario alla proposta di riforma descrivendola come “*un subdolo stratagemma che i comunisti immaginano per garantirsi una futura preminenza elettorale*”. La proposta decade anche per la scelta del Popolo della Libertà, che prende le distanze dal suo deputato Granata, per il timore del costo della presa di posizione nel trattare un argomento divisorio come l’immigrazione, durante la campagna elettorale.

Nell’opinione pubblica la revisione della legge sulla cittadinanza ha generato una diffusa perplessità, se non ostilità, per tre motivi:

- 1- La cattiva gestione della questione da parte del Partito Democratico, facendo diventare il tema dello *Ius Soli* un boomerang, poiché il termine nella sua definizione totale definiva la possibilità di dare la cittadinanza ad ogni bambino nato sul territorio dello Stato italiano, generando paura nell’opinione pubblica.
- 2- La scelta sembrava imposta dall’alto poiché proposta e perseguita in mancanza di un dibattito pubblico, di una campagna di informazione e di una partecipazione dell’opinione pubblica.

3- L'incapacità dei mass media di affrontare il tema, preferendo un'informazione iper-semplificatoria, distorcendo la locuzione "*ius soli*".

Nel 2011, attraverso la campagna "*L' Italia sono anch' io*", la nuova proposta di legge di iniziativa popolare si basa sul presupposto che "*Chi nasce in Italia è italiano*", promuovendo la cittadinanza italiana con lo *Ius soli* temperato. Proponendo di concedere la cittadinanza ai nati in Italia che abbiano almeno un genitore legalmente soggiornante, con permesso al lungo termine, che ne faccia richiesta.

Dopo questa proposta l'opinione sul tema del Movimento 5 Stelle non è univoca, infatti, nel suo blog il comico Beppe Grillo prende una posizione molto netta scrivendo "*La cittadinanza a chi nasce in Italia, anche se i genitori non ne dispongono, è senza senso*", sollevando però in rete opinioni contrari degli elettori e sostenitori del Movimento che si schierano a favore della proposta di cittadinanza. Anche i dati Istat del 2012 riscontravano che il 70% degli italiani era favorevole alla cittadinanza ai bambini figli di genitori immigrati.

Il 26 novembre 2011 si esprime in merito al dibattito, in una sala del Quirinale, anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, esortando: "*Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un'autentica follia, una assurdità*".

Nel gennaio 2012 Matteo Ricci il presidente della Provincia di Pesaro, iscritto al Partito Democratico, si ispira alle parole del Presidente Napolitano "*Chi nasce in Italia è italiano*", per proporre un'iniziativa di consegna di "attestato" che dichiari la cittadinanza italiana ai 4.536 bambine e bambini nati nel pesarese nel decennio precedente. L'attestato non è un documento ufficiale. Anche in questo caso il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si espone a favore dell'iniziativa mandando il seguente messaggio: "*La vostra è una iniziativa di grande valore simbolico. C'è da augurarsi che questo esempio possa essere seguito anche da altre realtà territoriali*".

La proposta non trova l'appoggio e viene criticata da Popolo della Libertà e Lega, contrari alla consegna del documento ai "futuri e nuovi cittadini".

Nel 2013 il Movimento 5 Stelle presenta una proposta di legge di *Ius soli* temperato, proposta poi ripresa dal Partito Democratico e presentata alla camera dove venne approvato nel 2015, poi passa al senato dove rimane in stallo. Nel dicembre 2017 il

dibattito politico su questa proposta si accende vedendo contrapposti due schieramenti, uno favorevole e l'altro contrapposto capace di generare disinformazione. L'aumento della disinformazione della popolazione sui contenuti della proposta e il *focus* dei media sull'immigrazione vede lo spostamento dell'opinione pubblica verso la contrarietà: viene fatta leva sulle paure della popolazione e sui flussi migratori per contrastare il decreto. Viene posto l'accento sulla mal informazione e in particolare sulla possibilità di dare la cittadinanza anche a chi nasce da una famiglia appena sbarcata in Italia da un barcone.

In realtà la proposta prevede lo *Ius soli* temperato e quindi l'ottenimento della cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori stranieri, ma solo se uno dei due genitori vive stabilmente e legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se il genitore non proviene dall'Unione Europea, per ottenere la cittadinanza del figlio, deve rispettare altri 3 parametri:

- superare un test di conoscenza della lingua italiana,
- disporre di un alloggio considerato consono e a norma di legge,
- avere un reddito superiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

La proposta prevede l'esclusione dalla possibilità di ottenere la cittadinanza ad alcune categorie di persone; infatti, non viene garantita ai figli dei richiedenti di protezione internazionale o umanitaria, ai titolari di permessi di soggiorno di breve durata e a tutti coloro che soggiornano nel Paese per motivi di studio o formazione professionale.

Lo schieramento contrario e il disinteresse portarono alla mancanza dei numeri necessari all'approvazione, ma anche alla sola possibilità di discutere il decreto. Il 23 dicembre 2017, infatti, in senato mancavano almeno 33 senatori per raggiungere il *quorum* necessario all'inizio della seduta e quindi il decreto è stato messo da parte ancora prima di venir votato. La discussione venne quindi rinviata dopo il 4 marzo 2018 a discrezione del governo che sarebbe entrato in carica. Dopo le elezioni la proposta viene bloccata in commissione Affari costituzionali, impegnata nella discussione sulla riforma elettorale.

Il dibattito si riaccende ancora una volta e una parte dell'opinione pubblica è convinta, che per lavorare con la Lega alla nuova legge elettorale, il Partito Democratico abbia insabbiato la proposta sulla cittadinanza, teoria supportata anche dalla vendoliana, Loredana De Petris che dice:

*“La Lega è il migliore alleato del Pd sulla legge elettorale. I dem non possono permettersi di rompere quel patto, ora. Noi chiediamo che la legge sulla cittadinanza esca dalla palude”.*

Inoltre, il vicepresidente del Senato e leader leghista, Roberto Calderoli, interlocutore del Partito Democratico sulla riforma elettorale, ha presentato 8 mila emendamenti contrari alla legge sulla cittadinanza ai nuovi italiani. Tutto il partito lo sostiene con la convinzione che la legge sulla cittadinanza “*non va da nessuna parte*”.

La legge sullo *Ius soli* temperato è stata bloccata in Parlamento ma i sondaggi della Demos dimostrano che gli italiani non sembrano avere dubbi: quasi tre su quattro si dicono convinti che i figli di immigrati nati in Italia dovrebbero ottenere subito la cittadinanza. Gli elettori della Lega manifestano maggiore resistenza, ma comunque, nella maggioranza dei casi, approvano il principio dello *Ius soli* temperato. Sono favorevoli alla proposta il 70% tra chi vota per Forza Italia e al 75% dell’elettorato del Movimento 5 Stelle, i valori più elevati sono riscontrati tra gli elettori dei partiti di sinistra e centro-sinistra raggiungendo l’86%.

In totale il 73% degli italiani, secondo un sondaggio realizzato a inizio 2016 da Demos/Osservatorio di Pavia, sarebbe infatti favorevole all’introduzione dello *Ius soli* temperato e in particolare giovani mostrano più apertura verso la legge sulla cittadinanza. Una grande necessità è quella di fare chiarezza con i cittadini e smontare falsità e luoghi comuni.

In primo luogo, la proposta di legge non riguarda coloro che sbarcano sulle coste della penisola, come spesso esposto dall’opposizione per ricevere il maggior sostegno dovuto alla paura. Infatti, trattandosi non di *Ius soli* puro ma di *Ius Soli* temperato non riguarda e non verrebbe applicato a chi sbarca dai gommoni e quindi alle donne che al momento dell’arrivo sono incinte. Alla nascita sul territorio italiano il figlio non diventerà italiano perché manca il presupposto della permanenza legale della madre.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel 2021, a seguito delle Olimpiadi, si schiara in favore dello *Ius soli* dicendo che “*la politica dovrà fare i suoi riscontri e spero che si arrivi ad una sintesi: questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della società*”. Anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, sostenuto dal centrosinistra, ha proposto di riprendere in parlamento la discussione sullo *Ius Soli* temperato con lo scopo di trovare la migliore legge di cittadinanza da dare all’Italia. Nel dibattito si sono già dichiarati contrari tutti i partiti di centrodestra e di destra, nettamente contrari Lega e Fratelli di Italia, meno contraria è la posizione di Forza Italia, al cui interno coesistono

diverse sensibilità sul tema, mentre il Movimento 5 Stelle preferisce non prendere una posizione netta.

### **2.3.2 *Ius Culturae***

Nel 2008 in Commissione affari costituzionali della Camera c'era una condivisione tra Partito Democratico e Forza Italia sulla possibilità di concessione della cittadinanza legata alla fruizione e il completamento di una parte del ciclo scolastico dello Stato italiano. La discussione però non portò frutti e venne accantonata.

Nel 2011 l'argomento venne riportato sotto i riflettori dall'iniziativa popolare e in particolare con la campagna "*L'Italia sono Anch'io*". Nel periodo tra settembre 2011 e marzo 2012 vennero raccolte più di 200mila firme su due proposte di iniziativa popolare sulla riforma della cittadinanza e sul riconoscimento del diritto di voto amministrativo dei cittadini stranieri. L'iniziativa passò prima alla Camera dei deputati dove venne approvato il 13 ottobre 2015 il testo unificato in materia di cittadinanza, che vedeva l'acquisto della cittadinanza da parte dei minori come questione fondamentale ponendo alcune modifiche alla legge n.91 del 5 febbraio 1992. In seguito, venne trasmesso al senato dove si arenò.

Il disegno di legge presentato all'articolo 1, comma 1, lettera d) proponeva una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza a seguito di percorso formativo, il c.d. *Ius culturae*.

Il beneficiario della nuova fattispecie è il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età. Egli acquista di diritto la cittadinanza, qualora abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni nel territorio nazionale in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso.

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello Stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte del genitore, è dunque richiesta la sua residenza legale, la quale presuppone la regolarità del relativo soggiorno.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

- rinunciare alla cittadinanza acquisita su richiesta dei genitori, purché sia in possesso di altra cittadinanza
- fare richiesta all'ufficiale di Stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

Viene inoltre dettata una disciplina transitoria in caso di approvazione della proposta che prevede che coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *Ius culturae*, prima dell'entrata in vigore della legge, e abbiano già compiuto i 20 anni di età, possano fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni.

L'acquisto viene però escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *Ius soli* o *Ius culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.

Nel 2017 a due anni dall'approvazione, la riforma della legge sulla cittadinanza viene cancellata definitivamente dal calendario del Senato, "*il governo non se la sente di porre la fiducia e di rischiare una fine anticipata della legislatura*" (BRIGUGLIO, 2017).

Nel dibattito politico lo scontro è tra il Partito Democratico e Lega, con Angelino Alfano intimorito dalla propaganda elettorale della Lega che facendo leva su un errata presentazione e concezione dello *Ius culturae*, disinforma l'opinione pubblica e sostiene che la riforma permetterebbe a qualsiasi minore che "sbarca" in Italia di ricevere la cittadinanza. La riforma, inizialmente sostenuta dal Partito Democratico, prevede invece la possibilità di ottenere la cittadinanza solo al minore che abbia completato cinque anni di percorso regolare di istruzione e formazione professionale, quindi dopo un periodo vissuto in condizioni di stabilità di soggiorno nello Stato, a seguito quindi di un effettivo inserimento del minore.

Tra ottobre e novembre 2017 si mobilitarono parti dell'opinione pubblica con l'intento di riportare all'attenzione la tematica per riaprire la discussione sulla riforma della legge sulla cittadinanza in Senato. Alcuni insegnanti si mobilitarono con lo sciopero della fame

e attraverso slogan che pervadono l'opinione pubblica: *“le stesse scuole dei nostri figli”* e gli insegnanti dicono *“per noi tutti i nostri allievi sono cittadini italiani”*.

A novembre 2017 nelle scuole si tennero incontri di sensibilizzazione sulla necessità dell'introduzione nella legislazione italiana dello *ius soli* e dello *ius culturae*, sotto lo slogan: *“A scuola nessuno è straniero, ogni bambino cresce cittadino”*.

L'11 giugno 2018 la deputata di Forza Italia, Renata Polverini, presenta una proposta di legge *“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza”*:

*“La presente proposta di legge prevede quindi l'introduzione di un nuovo articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, volto a disciplinare organicamente la materia della cittadinanza degli stranieri nati in Italia. Si dispone a questo riguardo che il minore straniero nato nel territorio italiano possa divenire cittadino qualora vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento del corso della scuola primaria secondo la disciplina vigente.*

*L'acquisto della cittadinanza si configura pertanto come un diritto sottoposto a una condizione sospensiva, consistente nel compimento di un corso di istruzione che certifica l'avvenuta acquisizione delle conoscenze culturali e della formazione civica necessarie per una piena integrazione del giovane nella società italiana.”*

In merito a questa proposta di legge le forze politiche si confrontarono e nel dibattito pubblico spiccarono:

- Renata Polverini di Forza Italia, promotrice del disegno di legge, propone il contenuto che miri a valorizzare un determinato percorso di vita e di studio dei giovani stranieri e una legislazione che permetta di far fronte alle forti difficoltà burocratiche.
- Laura Boldrini del Partito Democratico che *“Auspica pertanto che la questione non sia affrontata sulla base di posizioni ideologiche”* e pone in rilievo come per favorire la convivenza civile e sociale sia necessaria superare la situazione legislativa in cui un bambino non viene riconosciuto come cittadino del Paese nel quale è nato e vissuto.

- Giorgia Meloni di Fratelli di Italia, si schiera contro la proposta di legge in mancanza delle condizioni poiché si tratterebbe di una scelta rilevante per il futuro del Paese e non rispettosa dell'articolo I della Costituzione e della volontà dei cittadini.

Del contenuto del provvedimento contesta che porti ad automatismo invece per la politica l'acquisizione della cittadinanza deve essere la conseguenza di un impegno dell'interessato di voler appartenere alla comunità nazionale, assumendo anche i conseguenti doveri.

Una delle critiche più mosse allo *Ius Culturae* è che ci siano giovani stranieri che per il contesto familiare e comunitario in cui crescono e per altri fattori, seppur scolarizzati, sviluppino convinzioni e assumano atteggiamenti estranei all'idealtipo del cittadino.

Mentre nessuno si permette di negare che la scuola sia e deve essere il luogo dove si "apprendono" determinati valori e si sviluppa una concezione di educazione civica.

La questione non viene più presa in esame e perde la sua attenzione fino ad Aprile 2019 quando un fatto di cronaca, il "caso Ramy" del salvataggio degli studenti-ostaggio del pullmino dirottato, riapre la questione. Nel dibattito politico intervengono inizialmente il Movimento 5 Stelle in accordo con la Lega ritenendo che l'argomento non rientri nel contratto di governo e quindi provando tenerlo fuori dagli argomenti di dibattito.

*“La Lega, afferma spesso di essere ostile a quelli che chiama clandestini, ma rispettosa verso gli immigrati che vogliono integrarsi, anche se tende a tenerli ai margini dell'inclusione. L'unica spiegazione è un grossolano calcolo politico: giacché a molti italiani non piacciono gli sbarchi e i rifugiati, il biasimo si estende agli immigrati in generale; e per dare agli elettori italiani un bel segnale a costo apparentemente nullo, si tengono fuori il più possibile gli immigrati dalla cittadinanza, figli e nipoti compresi.” (AMBROSINI 2019)*

Riconoscere la cittadinanza a chi completa un ciclo scolastico nel nostro paese. In questo modo, si valorizza il ruolo della scuola come il luogo per eccellenza in cui si forgia il senso civico e la cittadinanza attiva. Per gli studenti di origine italiana e per quelli di origine straniera, insieme. Studiando la Costituzione, il funzionamento del sistema democratico, facendo esperienze di volontariato e visite d'istruzione: imparando ad amare questo paese, ma insieme e non separati dal muro della cittadinanza.



Nel 2021 la questione è ancora aperta ed è stata nuovamente messa in risalto dalle olimpiadi e dagli atleti che hanno portato in alto il nome dello Stato nello sport.

Il dottor Mario De Curtis in un articolo pubblicato sul “Il Mattino” il 15 agosto 2021 si schiera a favore dello *Ius culturae* ritenendolo favorevole per il processo di integrazione:

*“eviterebbe la frustrazione dei ragazzi delle seconde generazioni che spesso si sentono cittadini di serie B, (...). Una società più inclusiva determina infatti minori conflitti sociali e culturali ed un miglioramento del clima di convivenza.”*

### **2.3.3 Programmi elettorali 2013-2018**

Il dibattito politico italiano è affollato da molti dei partiti che costellano il panorama costituzionale, ma i programmi elettorali solo di alcuni partiti si interessano direttamente al tema della cittadinanza.

Per le elezioni del 23 e 24 febbraio del 2013 il tema della cittadinanza all’intero dei programmi elettorali è stato inserito solo da alcuni partiti, anche se il dibattito era acceso.

Gli unici che hanno dato spazio al tema nei loro programmi sono stati:

- Fratelli di Italia, alla fine del punto 15 del programma elettorale “*I nuovi italiani: immigrazione e integrazione*”, si occupa di una proposta per l’attribuzione della cittadinanza agli italiani di “seconda generazione”:

*“Introduzione, a richiesta e senza demagogici automatismi, del diritto alla cittadinanza italiana per le “seconde generazioni”, non per semplice nascita sul territorio nazionale, ma secondo il principio che chi completa l’intero ciclo della scuola dell’obbligo e dimostra piena integrazione e volontà di ottenimento della cittadinanza è da reputarsi titolare ad averla.”*

Propone come possibilità lo *Ius Culturae* al termine del ciclo scolastico della scuola dell’obbligo e a seguito della volontà del richiedente.

- Il Partito Democratico mette nel proprio programma l’acquisizione della cittadinanza, come primo obiettivo della legislatura seguente, sotto il titolo dei “Diritti” scrivendo:

*“Sul piano dei diritti di cittadinanza l’Italia attende da troppo tempo una legge semplice ma irrinunciabile: un bambino, figlio d’immigrati,*

*nato e cresciuto in Italia, è un cittadino italiano. L'approvazione di questa norma sarà simbolicamente il primo atto che ci proponiamo di compiere nella prossima legislatura.”*

Per le elezioni del 4 maggio 2018 il tema della cittadinanza nelle sue sfaccettature, molto sentito nel panorama politico, compare in un numero maggiore di programmi elettorali ma non in quello di tutti i partiti che si “scontrano” nel dibattito pubblico:

- Il Partito Democratico persegue la stessa posizione delle elezioni precedenti proponendo l'introduzione dello *Ius soli*, scrivendo:

*“Prima di tutto lo Ius soli: l'approvazione di una legge che preveda l'ottenimento della cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori stranieri in possesso del permesso di soggiorno e per i minorenni entrati nel nostro Paese entro il dodicesimo anno di età, purché abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli di studio o seguito percorsi di istruzione e formazione professionale.”*

Gli altri partiti invece si schierano contro la proposta del Partito Democratico:

- La Lega propone il mantenimento delle Legge 91/1992, ma inserendo nel procedimento di naturalizzazione, non solo la residenza di 10 anni, ma anche un esame di conoscenza della lingua, della cultura e tradizioni italiane, ai fini della valutazione di integrazione complessiva.

*“L'acquisizione della cittadinanza dovrebbe avvenire a fronte di un'effettiva naturalizzazione, fatta di integrazione socio-economica e assimilazione culturale.”*

- Fratelli d'Italia ribadisce la sua massima opposizione allo *Ius Soli*; in tutela dell'identità nazionale, scrivendo nel programma elettorale:

*“No allo ius soli e a ogni forma di automatismo nell'ottenimento della cittadinanza.”*

- Forza Italia si schiera contro lo *Ius Soli* ritenendolo un pessimo segnale, in quanto farebbe aumentare la spinta immigratoria.

### 2.3.4 Le proposte attuali

Attualmente, fine novembre 2021, sono tre le proposte di legge presentate sul tema della cittadinanza che dovranno essere analizzate e discusse:

- 1- La prima a firma della ex presidente della Camera, oggi deputata del Partito Democratico, Laura Boldrini. Prevede l'acquisizione della cittadinanza su dichiarazione di volontà espressa da un genitore, abbassando le tempistiche di acquisizione e ottenimento a cinque anni.
- 2- La seconda a firma del dem Matteo Orfini. Propone uno *ius soli* temperato integrato dallo *ius culturae*, ritenendo necessaria l'estensione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri, residenti da almeno 5 anni, ma prevede anche lo *ius culturae*.
- 3- La terza proposta di legge prima firma di Renata Polverini. Si basa sullo *ius culturae*, ritenendo lecito dare la cittadinanza su richiesta ai bambini stranieri che abbiano concluso un ciclo di scuole primarie e abbiano superato un esame che ne accerti la conoscenza della cultura, della lingua italiana e dei suoi principi.

Queste tre proposte di legge risultano molto simili e potrebbero essere facilmente unificabili. Se la commissione Affari costituzionali della camera, presieduta dal pentastellato Giuseppe Brescia, decidesse di far ripartire l'iter per l'adozione di un testo base e quindi la discussione in commissione potrebbe trovare il duro ostruzionismo di Lega e Fratelli di Italia, ma l'appoggio di Italia Viva e del Partito Democratico.

**Capitolo III**  
**Status di cittadino in Germania**  
**Profilo normativo sulla cittadinanza e modalità di acquisizione in**  
**Germania**

Nel dibattito politico italiano spesso si è fatto riferimento all'esperienza tedesca per utilizzarla anche nelle Leggi italiana.

“Se *“ius soli” non piace, chiamiamola cittadinanza alla tedesca*” esortava così Corrado Giustiniani in un suo articolo scritto per *lavoce.info* il primo luglio 2021 durante il dibattito italiano sulle olimpiadi e sullo *ius soli*. Proponeva all'opinione pubblica e al panorama politico di rivoluzionare la legge italiana sulla cittadinanza prendendo come esempio le modifiche fatte dal 2000 in poi alla Legge sulla cittadinanza adottata nello Stato federale tedesco.

Per sostenere la sua tesi il giornalista si sofferma sui benefici riscontrati dopo l'applicazione di questa legge:

*“ Nel corso di un seminario organizzato il 30 ottobre 2019 alla Camera dalla  
Fondazione De Benedetti, e guidato da Tito Boeri, Helmut Reiner,  
dell'università di Monaco aveva elencato i vantaggi prodotti dalla legge in  
vent'anni di applicazione: le frequenze all'asilo dei bimbi “ex stranieri” sono  
aumentate del 40 per cento, si è ridotta l'età delle iscrizioni alla scuola  
primaria e sono salite del 40 per cento le iscrizioni dei figli degli immigrati  
alle superiori, che poi aprono le porte all'università.”*

Il seguente capitolo si propone di analizzare la Legge sulla cittadinanza tedesca e le caratteristiche dello *Ius soli* temperato.

La storia della Germania durante la Seconda guerra mondiale e le conseguenze dovute alle scelte appurate durante il conflitto sono ben conosciute a tutti. La Repubblica Federale tedesca dal dopoguerra ha effettuato un mutamento, in varie sfere dal mondo della politica e a quello della cultura. Milioni di tedeschi hanno riconosciuto gli errori e orrori compiuti nel passato e poi hanno tentato di cambiare sé stessi e il paese senza reticenze e compromessi. Attualmente la Germania è un paese aperto, plurale e inclusivo, aperto alle sfide della convivenza e dell'accoglienza. L'esperienza della tragedia dei crimini

compiuti dai nazisti, si è trasformata anche in una risorsa e in un antidoto sicuro contro l'odio sempre più imperante nei confronti dei rifugiati e degli stranieri.

In Germania l'odio non fa breccia si ipotizza per due motivi:

- La prima risposta va ricercata forse nella storia. *“La Germania risorta dalle macerie del Terzo Reich, sopravvissuta al terrorismo della Raf e agli anni di piombo, ha in sé più di altre nazioni gli anticorpi per resistere alla spirale cieca della violenza islamista e del razzismo. A Berlino, a Dresda, a Amburgo, a Stoccarda, città che solo pochi decenni fa erano un cumulo di macerie, sono ancora in pochi ad essere disposti a invertire l'orologio della storia, a subire il fascino del sangue e ad auspicare un ritorno ai proclami di guerra e alle crociate.”*(Zopellaro)
- L'integrazione di milioni di cittadini di origine straniera è ormai un fatto compiuto da decenni nel territorio federale tedesco soprattutto nelle grandi città.

Se si analizzano i dati della popolazione tedesca si può notare come la società tedesca di oggi sia multiculturale, poiché lo Stato viene visto come una buona meta con grande opportunità di lavoro. Ma secondo una ricerca condotta nel 2017 e riportata sul quotidiano *Westdeutsche Allgemeine Zeitung*, effettuata quindi dopo due anni molto significativi per la società tedesca a seguito degli attentati. Nel vertice delle paure del popolo tedesco non c'è l'immigrazione, che è formata:

- 1- Paura del cambiamento climatico, con il 71%,
- 2- Timore di nuove guerre, con il 65%,
- 3- Paura del terrorismo, con il 63%

Ed al quarto posto c'è la paura degli immigrati che registra il 45%.

Le istituzioni pubbliche, come le scuole, e religiose, dimostrano grande impegno nel fronteggiare la diffidenza nei confronti dell'altro e il razzismo. Anche nel mondo del lavoro si sono create molte aziende che scelgono come lingua di lavoro l'inglese nei loro uffici per una migliore integrazione, per esempio all'ingresso del quartier generale della Mercedes, a Stoccarda, si legge in un banner: *“Qui non c'è posto per il razzismo”*.

Nel 2019 la Germania ha concesso la cittadinanza a 132 mila nuovi cittadini, il numero più alto di tutta l'unione europea, circa il 19% del totale dell'Ue.

Mentre 2021 viene registrato dalle statistiche che circa il 26% dei tedeschi ha un'esperienza migratoria alle spalle, e nello stesso anno l'8% dei membri eletti nel parlamento hanno radici straniere e sono naturalizzati in Germania.

L'apertura della società tedesca al multiculturalismo, divenendo plurale e inclusiva, ha permesso l'approvazione delle riforme alla Legge sulla Cittadinanza del 1913, con l'introduzione dello *Ius soli* temperato e di condizioni più favorevoli e meno macchinose per l'acquisizione della cittadinanza.

### **3.1 I Punti salienti dell'evoluzione normativa tedesca sulla cittadinanza**

La Germania è uno Stato federale composto da 16 Länder, dette anche regioni. Ogni regione ha una propria Costituzione, un parlamento, un proprio governo, un Presidente del Consiglio, dei ministeri e i rispettivi ministri. Le leggi nazionali determinano una cornice unitaria, all'interno della quale le regioni stabiliscono le regole che ritengono più corrette e maggiormente efficaci nel proprio territorio. La Costituzione regionale e le leggi emanate dai parlamenti regionali non possono però in nessun caso essere in contrasto con leggi nazionali.

La disciplina legislativa tedesca in materia di cittadinanza è disciplinata a livello federale principalmente nella Legge sulla cittadinanza (*Staatsangehörigkeitsgesetz–StAG*) del 22 luglio 1913 che ha subito rilevanti riforme nel corso degli anni dovuti ai cambiamenti storico-politici dello Stato tedesco.

Prima di osservare il contenuto della legge sopracitata e delle riforme ad essa collegate, è necessario citare il contenuto di due articoli della Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*) del 1949.

L'articolo 16:

- “1. La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge e, nel caso che l'interessato si opponga, solo se questi non divenga conseguentemente apolide.*
- 2. Nessun tedesco può essere estradato all'estero. La legge può adottare una disciplina in deroga per l'estradizione verso uno Stato membro dell'Unione Europea o una corte di giustizia internazionale, purché siano rispettati i principi dello Stato di diritto.”*

Al comma 1, sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, comma molto importante dopo i trascorsi storici della Seconda guerra mondiale. Inoltre, specifica che la cittadinanza può essere persa soltanto per effetto di una legge e, nel caso in cui il soggetto interessato sia contrario, solo se l'individuo non diventi apolide.

Sempre in riferimento all'esperienza tedesca del nazismo durante la Seconda guerra mondiale nelle disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale all'articolo 116 si trova la definizione di "tedesco":

*"1. Salvo diversa disciplina legislativa, è tedesco, ai sensi della presente Legge fondamentale, colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937.*

*2. Alle persone già cittadine tedesche che furono private della cittadinanza tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, e ai loro discendenti, deve essere, a richiesta, nuovamente concessa la cittadinanza. Essi sono considerati come non privati della cittadinanza se, dopo l'8 maggio 1945, hanno preso la residenza in Germania e se non hanno manifestato una volontà diversa."*

Una delle più importanti riforme della Legge sulla Cittadinanza del 1912 è la Legge di riforma del diritto sulla cittadinanza (*Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht*) del 15 luglio 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Con questa riforma venne introdotta un'ulteriore fattispecie e condizione per l'acquisizione della cittadinanza tedesca: lo *ius soli* temperato (*Geburtsortsprinzip*).

Altre modifiche vengono apportate con:

- la Legge sull'immigrazione (*Zuwanderungsgesetz*) del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, dove la regolamentazione del diritto alla naturalizzazione, prima contenuta nella Legge sugli stranieri (*Ausländergesetz*) viene spostata quasi integralmente all'interno di alcuni articoli della Legge sulla cittadinanza.
- L'articolo 5 della Legge di attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di diritto d'asilo e di soggiorno (*Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union*) del 19 agosto 2007,

entrata in vigore il 28 agosto 2007, che modifica nuovamente la normativa riguardante la naturalizzazione degli stranieri residenti in Germania e aggiunge una nuova possibilità di acquisizione della cittadinanza.

- Infine, la Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) del 5 febbraio 2009 che introduce la possibilità di revoca o annullamento della naturalizzazione o dell'autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, nella casistica in cui l'atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l'inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete.

### **3.2 Cittadinanza tedesca: condizione e modi per richiederla**

L'articolo 3 della Legge sulla cittadinanza identifica chi

*“1 Si acquisisce la cittadinanza tedesca*

*1. per nascita (Art. 4),*

*2. per dichiarazione (Art. 5),*

*3. attraverso l'adozione di un bambino (Art. 6),*

*4° rilasciando il certificato ai sensi della Art. 15 (1) o (2) del Federal Expellees Act (Art. 7),*

*5. per naturalizzazione (Art. da 8 a 16, 40b e 40c).*

*2 La cittadinanza viene acquisita anche da chiunque sia stato trattato dalle autorità tedesche come cittadino tedesco per dodici anni e non ne sia responsabile. In quanto cittadino tedesco, viene trattato in modo particolare chi ha ricevuto la carta di cittadinanza, il passaporto o la carta d'identità. L'acquisizione della cittadinanza ha effetto retroattivo fino al momento in cui l'acquisizione della cittadinanza è stata assunta in caso di trattamento da cittadino. Si estende ai discendenti che da allora hanno derivato la loro nazionalità dal beneficiario secondo l'Art. 1.”*

Il riconoscimento dello *status* di cittadino tedesco può avvenire attraverso il rilascio di documenti che attestino l'identità tedesca del titolare, il passaporto o la carta di identità, l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali, regionali e comunali, l'assunzione nell'ambito del pubblico impiego o l'abilitazione ad una determinata professione. Tale diritto si estende anche ai discendenti.



### 3.2.1 La cittadinanza per nascita e per adozione

Nello Stato tedesco convivono i due principi di acquisizione della cittadinanza:

- il principio di filiazione (*ius sanguinis* o *Abstammungsprinzip*), attraverso il quale un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco. Principio sancito nell'Art.4, comma 1, della Legge sulla Cittadinanza:

*“1 Un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se uno dei genitori ha la cittadinanza tedesca. Se solo il padre è cittadino tedesco al momento della nascita del figlio e se è richiesto il riconoscimento o la determinazione della paternità per stabilire la filiazione secondo il diritto tedesco, allora è richiesto un valido riconoscimento o determinazione della paternità secondo il diritto tedesco per affermare l'acquisizione; la dichiarazione di riconoscimento deve essere presentata o la procedura di accertamento deve essere avviata prima che il minore abbia compiuto i 23 anni.”*

Lo stesso comma 1 dell'Art 4 specifica che per l'acquisizione di cittadinanza attraverso lo *Ius sanguinis* è necessario che il genitore proceda al riconoscimento (*Anerkennung*) o la constatazione di paternità (*Feststellung der Vaterschaft*) prima che il minore abbia compiuto il ventitreesimo anno di età.

I bambini nati prima del 1° luglio 1993 da padre tedesco e madre straniera possono acquisire la cittadinanza tedesca mediante una dichiarazione (*Erklärung*), da effettuarsi entro il compimento del ventitreesimo anno di età, come sancito dal primo comma dell'Art.5. Dichiarazione che verrà accolta a seguito del riconoscimento o dell'accertamento della paternità secondo la validità per la legge tedesca e dopo la conferma che il minore stesso è residente legalmente e stabilmente in Germania da almeno tre anni.

- Dal 1° gennaio 2000 a seguito della Legge di riforma del diritto sulla cittadinanza anche i figli di stranieri che nascono in Germania acquistano automaticamente la cittadinanza (*ius soli* o *Geburtsortsprinzip*), come sancito sempre dall'Art 3, al comma 3:

*“3 Nascendo in Germania, un figlio di genitori stranieri acquisisce la cittadinanza tedesca se uno dei genitori*

1. *risiede legalmente in Germania da otto anni e*
2. *ha un diritto di soggiorno illimitato o, in quanto cittadino svizzero o membro della sua famiglia, ha un permesso di soggiorno in base all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro sulla libera circolazione (Gazz. Legge federale 2001 II p. 810).*

*L'acquisizione della cittadinanza tedesca è iscritta nel registro delle nascite in cui è registrata la nascita del bambino. Il Ministero federale dell'interno, dell'edilizia e dell'interno è autorizzato, con il consenso del Consiglio federale, a emanare con ordinanza disposizioni sulla procedura di registrazione dell'acquisizione della cittadinanza ai sensi del Art. 1."*

Si tratta di *Ius Soli* temperato poiché non viene concessa la cittadinanza a tutti i bambini che nascono nel territorio tedesco ma solo ai figli di uno dei genitori risiedente abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e con diritto di soggiorno a tempo indeterminato (*unbefristetes Aufenthaltsrecht*) o, se cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di soggiorno (*Aufenthaltserlaubnis*) rilasciato sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999.

I bambini che diventano cittadini tedeschi in base al principio dello *Ius soli* acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Al raggiungimento della maggiore età sarà chiesto loro di dichiarare per iscritto, entro cinque anni, come sancito dall'articolo 29, la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del Paese d'origine dei genitori. Nel caso in cui la decisione ricada sulla conservazione della nazionalità dei propri genitori o non pervenga agli uffici competenti nessuna dichiarazione ufficiale entro i termini stabiliti, essi perdono la cittadinanza tedesca. Se, invece, l'interessato vuole mantenere la nazionalità tedesca deve dimostrare, entro gli stessi termini, di aver perso quella straniera. Le autorità competenti hanno l'obbligo di informare l'interessato sullo svolgimento della procedura immediatamente dopo il compimento del diciottesimo anno età.

L'obbligo di rinuncia alla doppia cittadinanza, al compimento della maggiore età, non riguarda i minori che hanno acquisito la nazionalità tedesca in base al principio di filiazione. In tale caso, essi ottengono e mantengono la cittadinanza di entrambi i genitori.

L'art. 4 al comma 2, definisce che un bambino di genitori ignoti (*Findelkind*) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria e di conseguenza risulta come cittadino tedesco.

L'acquisizione della cittadinanza tedesca viene iscritta nel registro delle nascite (*Geburtenregister*) nel quale è stata annotata la nascita del minore.

L'Art. 6:

*“Con l'adozione come minore da parte di un tedesco effettivo ai sensi del diritto tedesco, il minore che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età al momento della domanda di adozione acquisisce la cittadinanza tedesca. L'acquisizione della cittadinanza tedesca si estende ai discendenti del bambino. Se l'adozione di un bambino si basa su una decisione straniera, l'acquisizione della cittadinanza tedesca richiede che il rapporto di filiazione tra il bambino e i suoi precedenti genitori sia scaduto e il rapporto di adozione sia equivalente a un rapporto di adozione basato sulle norme di fatto tedesche.(...)”*

disciplina l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'adozione di un minore (*Annahme als Kind*) da parte di un cittadino tedesco, estendendo il diritto alla cittadinanza anche ai suoi discendenti.

### **3.2.2 La cittadinanza per naturalizzazione**

Legge sulla cittadinanza contiene le disposizioni sulla naturalizzazione principalmente negli articoli dal 8 al 16, dal 36 al 38, 40b e 40c.

Con la riforma della Legge sulla cittadinanza del 2007 si assiste ad una modifica delle norme sulla naturalizzazione (*Einbürgerung*) degli stranieri residenti in Germania, semplificandone le procedure.

La naturalizzazione è la via principale per l'acquisizione della cittadinanza per chi vuole diventare tedesco perché risiede stabilmente nel territorio, ma non è tedesco per diritto di nascita. La naturalizzazione non è automatica, ma necessita di un'apposita richiesta (*Antrag*) dell'interessato.

La richiesta di cittadinanza tedesca per naturalizzazione può essere fatta dagli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, dai coniugi stranieri di cittadini tedeschi e dai figli minori.

L'Art.10 della Legge sulla cittadinanza, definisce i requisiti che uno straniero deve possedere per ottenere la naturalizzazione, che sono:

- Risiedere stabilmente e legalmente da almeno otto anni sul territorio federale tedesco. Requisito non necessario per il coniuge straniero e i figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore, come sancito dal comma 2 dell'Art.10. Inoltre il soggiorno è ritenuto abituale anche se il richiedente è stato all'estero per un massimo di sei mesi come sancito dall'Art 12b al comma 1;
- Il raggiungimento del sedicesimo anno di età e quindi il riconoscimento del possesso della capacità di agire.
- Il rispetto e l'osservanza dell'ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca;
- Il diritto di soggiorno a tempo indeterminato o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del Art.4, comma 3, della Legge sulla cittadinanza o un regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno degli scopi previsti dalla Legge sul soggiorno;
- La capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali (*Sozialhilfe*) o all'indennità di disoccupazione (*Arbeitslosengeld II*). Dal 2007 questo requisito viene esteso anche ai richiedenti al di sotto dei 23 anni che devono poter provvedere al proprio sostentamento senza ricorrere ai sostegni economici previsti nel Secondo Libro del Codice sociale (Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro) e nel Dodicesimo Libro del Codice Sociale (Pubblica assistenza);
- La rinuncia o la perdita della cittadinanza d'origine, o dimostrare di aver fatto richiesta ricevendo risposta contraria dallo Stato. La legge del 2007 consente, tuttavia, a tutti i cittadini dell'Unione europea e della Svizzera di conservare la propria cittadinanza d'origine.
- L'assenza di condanne penali per aver compiuto atti contrari alla legge o di misure di correzione e di sicurezza, compresi i reati penali minori. Viene escluso dalla procedura di naturalizzazione chi è stato condannato ad una pena pecuniaria che superi i 90 tassi giornalieri o una pena detentiva di durata superiore ai tre mesi;

- La dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca. La conoscenza della lingua rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico del Paese. Dal 2007, per ottenere la naturalizzazione, il richiedente deve superare un esame scritto e orale di lingua tedesca e conseguire il *Zertifikat Deutsch*, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue. Fanno eccezione i minori sotto i 16 anni per i quali è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata all'età, mentre sono escluse da tale obbligo le persone impedito da malattie fisiche o mentali.
- la conoscenza dell'ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché delle condizioni di vita in Germania a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi. Questo è obbligatorio dal 1 settembre 2008 attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (*Einbürgerungstest*). Per la preparazione dell'esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (*Einbürgerungskurse*) senza però l'obbligo di partecipazione. Sono esonerati dal test le persone impedito da malattie fisiche o mentali.

L'Art.10, comma 3 della Legge sulla cittadinanza prevede la possibilità, per gli stranieri di frequentare un corso di integrazione (*Integrationskurs*), una volta superato con successo viene rilasciato un certificato dall'Ufficio federale per la migrazione e i profughi (*Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*), che permette di ridurre di un anno il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione, passando da otto a sette anni.

La naturalizzazione e i suoi requisiti si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (*Lebenspartnerschaft*) con cittadini tedeschi, viene regolata dal Art.9, detta anche "naturalizzazione dovuta" (*Soll-Einbürgerung In-der-Regel Einbürgerung*). Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni.

Per coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dell'art. 16a della Legge fondamentale, per i rifugiati ufficialmente riconosciuti in base alla Convenzione di

Ginevra e per gli apolidi la procedura è più breve, essendo sufficienti sei anni di soggiorno per ottenere la cittadinanza.

Gli articoli 13 e 14 della Legge sulla cittadinanza riguardano altre due fattispecie di “naturalizzazione discrezionale” (Kann-Einbürgerung Ermessenseinbürgerung):

- la naturalizzazione di ex cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all'estero e dei loro figli minori legittimi e adottivi,
- la naturalizzazione di cittadini stranieri che vivono all'estero e mantengono legami particolari con la Germania, tali da giustificarne la naturalizzazione.

In base all'Art. 38, comma 2, della Legge sulla cittadinanza è richiesta una tassa di naturalizzazione (*Gebühr*) di 255 euro, che si riduce a 51 euro per i figli minori che non sono economicamente indipendenti.

Alla richiesta di cittadinanza per naturalizzazione allegata alla domanda già predisposta dalle autorità locali, devono essere allegati i seguenti documenti:

- una foto formato tessera,
- il passaporto con il permesso di soggiorno,
- il certificato di nascita,
- il certificato di matrimonio, se è richiesta anche la naturalizzazione del coniuge,
- un documento che indichi lo stipendio percepito (*Verdienstbescheinigung*) ed eventualmente un certificato del datore di lavoro,
- un certificato di un istituto (legalmente riconosciuto) che attesti le competenze linguistiche.

L'iter burocratico che porta all'acquisizione della cittadinanza, dal momento della richiesta può durare tra i 6 e i 9 mesi e si conclude con il giuramento:

*“Ich bekenne feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.”*

Tradotto in italiano: *“Riconosco solennemente di rispettare la Legge Fondamentale e le leggi della Repubblica Federale Tedesca e di astenermi dal fare tutto ciò che ad essa (la Repubblica Federale) potrebbe nuocere.”*

Dalla riforma 2007 esiste una nuova possibilità di acquisizione della cittadinanza e avviene nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo (*Ersitzung*). Attraverso queste nuove disposizioni il soggetto

interessato può acquisire la cittadinanza tedesca se per dodici anni è stato considerato dalla Pubblica Amministrazione cittadino della Repubblica federale senza esserlo. Questa norma ha lo scopo di tutelare la certezza del diritto, soprattutto nei casi in cui la cittadinanza tedesca costituisce una condizione necessaria per l'esercizio di alcuni diritti.

### **3.2.3 La cittadinanza doppia o plurima**

Nella normativa tedesca resta valido il principio generale per cui non è ammessa la cittadinanza doppia o plurima (*Vermeidung von Doppelter Staatsangehörigkeit - Mehrstaatigkeit*). Di conseguenza chi intende acquisire la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione deve rinunciare a quella d'origine. L'Art 12 della Legge sulla cittadinanza prevede dell'eccezione alla regola generale, che sono:

- in caso non sia possibile rinunciare alla propria nazionalità, perché l'ordinamento del Paese di origine non lo prevede o perché lo Stato straniero regolarmente respinge le richieste; periodicamente il Ministero federale dell'interno, in collaborazione con il Ministero federale degli affari esteri, elabora la lista dei paesi che non consentono la rinuncia alla cittadinanza. Attualmente, sono l'Afghanistan, l'Algeria, l'Eritrea, l'Iran, Cuba, il Libano, il Marocco, la Siria e la Tunisia.
- Nel caso di persone molto anziane, di profughi e rifugiati politici e qualora la rinuncia comporti il versamento di tasse particolarmente elevate o determini l'insorgenza di gravi pregiudizi di natura economica o patrimoniale.
- Dal 28 agosto 2007, la rinuncia alla nazionalità d'origine non è necessaria se il richiedente è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale, come sanciti nei commi 2 e 3 dell'Art 12.

Attraverso la Legge delle misure introdotte nel 2007 e secondo il comma 1 dell'Art 25, anche i cittadini tedeschi non perdono automaticamente la loro cittadinanza qualora acquisiscano quella di uno Stato membro dell'Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale.

Mentre per l'Art 25 comma 2, i cittadini tedeschi che desiderino ottenere la cittadinanza di un altro Stato senza perdere quella del Paese di origine possono richiedere la cosiddetta autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca (*Beibehaltungsgenehmigung*) che può essere concessa a discrezione dalle competenti autorità nazionali dopo aver ponderato gli interessi pubblici e privati.

### **3.2.4 Motivi di perdita della cittadinanza tedesca**

Nell'Art 17 della Legge sulla cittadinanza sono citate e riassunte le possibili cause di perdita della cittadinanza tedesca, che poi vengono trattate approfonditamente negli articoli tra il 18 e il 35 della medesima legge. Le modalità di perdita sono:

1. Nel periodo dall'01.01.1871 al 31.12.1913: Perdeva la cittadinanza un individuo che soggiornava all'estero di più di 10 anni senza iscriversi presso un consolato tedesco. Inoltre, per la mancata registrazione, anche la moglie e i figli minorenni (allora minori di 21 anni) del cittadino tedesco perdevano automaticamente la cittadinanza se conviventi con esso all'estero.
2. Mancato assolvimento del servizio militare: Un cittadino tedesco soggetto all'obbligo di leva nato tra il 1871 e il 1885, con residenza permanente all'estero, dal 01.01.1916 perdeva la cittadinanza se non aveva assolto al suo obbligo di servizio militare.
3. Acquisizione di una cittadinanza straniera su domanda/rinuncia: Un cittadino tedesco poteva rinunciare alla sua cittadinanza tedesca dopo aver fatto domanda di richiesta di acquisizione di una cittadinanza straniera, solo nel caso in cui la concessione della cittadinanza straniera fosse già stata assicurata. Con l'acquisizione di una cittadinanza straniera si perdeva la cittadinanza tedesca se l'acquisizione avveniva su esplicita richiesta.

Poteva essere evitata la perdita della cittadinanza tedesca se prima dell'acquisizione dell'altra cittadinanza al cittadino tedesco, a seguito della richiesta di mantenere la cittadinanza, veniva rilasciata un'autorizzazione alla conservazione della cittadinanza tedesca.

A partire dal 28.08.2007, con la riforma, non è più obbligatoria perdita della cittadinanza tedesca all'acquisizione della cittadinanza di un altro Stato UE o della Svizzera.



I cittadini tedeschi in possesso di più cittadinanze possono, se ne esprimono la volontà, rinunciare alla cittadinanza tedesca.

4. Adesione a forze armate straniere / partecipazione a combattimenti di associazioni terroristiche all'estero: L'Art. 28 comma 1 n. 1 della Legge sulla cittadinanza afferma che il cittadino tedesco che presta volontariamente servizio presso forze armate o analoghe formazioni armate di un altro Stato, di cui ha anche la cittadinanza, senza tuttavia aver ricevuto il consenso della competente autorità tedesca, perde automaticamente per legge la cittadinanza tedesca. Dal 2011 questa regola perde il suo valore nel caso venga svolto un servizio volontario presso le forze armate di uno Stato membro dell'UE, della NATO o dell'EFTA ovvero in Australia, Nuova Zelanda, Israele e nella Repubblica di Corea.

Mentre a partire dal 2019, con la modifica dell'Art. 29 comma 1 n. 2 della Legge sulla cittadinanza, un cittadino tedesco che partecipa concretamente a combattimenti di un'associazione terroristica all'estero perde la cittadinanza tedesca, a meno che non rischi di diventare apolide.

5. Adozione.

Un minore adottato, tramite adozione valida ai sensi della legge tedesca da parte di un cittadino straniero a partire dall'01.01.1977, che riceve la cittadinanza della famiglia adottiva perde di conseguenza la cittadinanza tedesca.

6. Matrimonio, valide per la donna che ha sposato uno straniero fino al 1953, riassumibili, quando:
  - Una donna tedesca che ha sposato un cittadino straniero prima del 23.05.1949 (perdita automatica della cittadinanza).
  - Con il matrimonio contratto tra il 23.05.1949 ed il 31.03.1953 e solo se la donna non è diventata apolide.

7. Naturalizzazione persa

Con la Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (*Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes*) del 5 febbraio 2009, è stata introdotta la possibilità di revocare o annullare la naturalizzazione o l'autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca qualora l'atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l'inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false

o incomplete. Come sancito dall'Art.35 la revoca, che ha effetto retroattivo, può aver luogo fino alla scadenza del quinto anno dalla notificazione dell'avvenuta naturalizzazione o dal rilascio dell'autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca. Le nuove disposizioni prevedono una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria per chi, allo scopo di ottenere la naturalizzazione per sé o per un altro soggetto, fornisce false o incomplete informazioni.

Un caso particolare è per la revoca di cittadinanza per contestazione della paternità su un figlio minore. Il legislatore ha stabilito che tale perdita non si verifica qualora il figlio abbia superato il quinto anno di età, mentre per i figli minori al di sotto dei cinque anni la revoca è autorizzata poiché il minore, data la sua giovane età, non ha ancora sviluppato la consapevolezza della propria cittadinanza e, dunque, non viene violato il principio sancito all'articolo 16, comma 1, della Legge fondamentale.

## *Capitolo IV*

### *Status di cittadino nell'Unione Europea*

#### *Cittadinanza europea: legami e differenze con la cittadinanza degli stati europei.*

Nelle sue riflessioni in tema di cittadinanza europea e diritti umani, Antonio Papisca così definisce la cittadinanza: “è un messaggio di liberazione che offre concrete opportunità di sperimentare, insieme con nuove forme di governance, nuovi spazi di democrazia e di cittadinanza attiva”. Sottolinea contemporaneamente come il processo d'integrazione dell'Unione europea abbia un messaggio educativo intrinseco e dimostra come sia possibile superare i confini territoriali e infrangere il muro delle sovranità nei rapporti fra Stati, superando i pregiudizi e le divisioni tra gruppi e tra popoli.

Attraverso la cittadinanza europea i diritti previsti dalle Costituzioni degli Stati membri dell'unione europea si arricchiscono e si ampliano.

La cittadinanza dell'Unione europea stabilisce un rapporto tra il cittadino e l'Unione caratterizzato da diritti, da doveri e dalla partecipazione alla vita politica.

#### **4.1 Storia della cittadinanza europea**

Il discorso sulla cittadinanza europea affonda le radici già nella firma, il 25 marzo 1957, dei Trattati di Roma. Considerati l'atto di nascita della “grande famiglia” europea, attraverso l'istituzione della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Nel preambolo di trattato per la prima volta viene citata una forma embrionale di proposta di cittadinanza europea: gli Stati fondatori avevano dichiarato di volere “un'unione sempre più stretta fra i popoli europei” e Jean Monnet dichiarò che “noi non coalizziamo degli Stati, uniamo degli uomini”<sup>6</sup>. Ma il contesto era ancora prettamente economico e di cooperazione tra diversi Stati; quindi, l'individuo svolgeva più un ruolo di fattore di produzione, ancora era precoce poter parlare di cittadino comunitario.

Il termine “cittadinanza europea” venne espresso per la prima volta in un contesto politico istituzionalizzato durante la Prima Conferenza al vertice della Comunità allargata, del 15

---

<sup>6</sup> Studi in onore di Manlio Unida, 1975

novembre 1972, attraverso una proposta italiana avanzata dall'allora presidente del Consiglio della Repubblica italiana Giulio Andreotti. Fu proposta *“l’istituzione di una nuova cittadinanza europea che si aggiungerebbe alla cittadinanza di cui ciascuno degli abitanti dei nostri Stati già gode: il che dovrebbe consentire ai cittadini degli Stati della Comunità – dopo un certo periodo di permanenza in uno dei nostri Stati – il godimento di alcuni diritti politici, come quello di partecipazione alle elezioni comunali”*<sup>7</sup>.

Nel cosiddetto “Progetto Spinelli”, cioè il progetto di Trattato per l’avvio di un processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea redatto nel 1984 da Altiero Spinelli, all’articolo 3 si afferma:

*“i cittadini degli Stati membri sono per ciò stesso cittadini dell’Unione. La cittadinanza dell’Unione è legata alla qualità di cittadino di uno Stato membro; essa non può essere acquisita o perduta separatamente. I cittadini dell’Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dal presente Trattato, godono dei diritti che sono loro riconosciuti dall’Ordinamento giuridico dell’Unione e si conformano alle norme di quest’ultimo”*.

Viene introdotta la nozione di cittadinanza europea parallela a quella nazionale, ma nonostante fosse stato approvato dal Parlamento Europeo, il progetto cadde nell’oblio.

La proposta venne ripresa qualche anno dopo durante il Consiglio Europeo di Dublino del 1990, dove venne *“sottolineata l’importanza di una Europa dei cittadini che cerchi di garantire i vantaggi della comunità a tutti i suoi cittadini”*<sup>8</sup>, dove per la prima volta, sull’argomento viene raggiunto un accordo di massima tra i vertici degli Stati membri.

L’introduzione ufficiale e istituzionale della cittadinanza europea è ricondotta al Trattato di Maastricht del 1992, che all’Art. 9 prevedeva: *“È cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”*.

Giovanni Moro nel suo libro *“Euro e cittadinanza. L’anello mancante”* del 2013 evidenzia come la cittadinanza europea e la moneta unica siano nate insieme, venendo

---

<sup>7</sup> discorso si veda il Bollettino CE n. 11 del 1972 p. 48.

<sup>8</sup> [https://www.consilium.europa.eu/media/20560/1990\\_giugno\\_-\\_dublino\\_it\\_.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/20560/1990_giugno_-_dublino_it_.pdf) pp. 7 - 8

percepito come l'una funzionale all'altra nella necessità di creare e rafforzare uno spirito comunitario.

Inoltre, vige la necessità di superare la considerazione degli individui solamente come soggetti economicamente attivi, riconoscendo diritti ulteriori rispetto a quelli già detenuti in virtù dello status di cittadino nazionale. Nel Consiglio europeo di Colonia del 1999, emerge la necessità di dotare i cittadini di una rosa di diritti fondamentali il cui rispetto fosse direttamente controllato dalle istituzioni comunitarie: *“Allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione”*.<sup>9</sup>

Durante il Consiglio europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000, viene promulgata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Carta di Nizza, inizialmente con carattere non vincolante, è composta da 54 articoli, organizzata in sei capi: Dignità (artt. 1-5); Libertà (artt. 6- 19); Uguaglianza (artt. 20-26); Cittadinanza (artt. 39-46); Giustizia (artt. 47-50); Disposizioni generali (artt. 51-54).

Un'altra tappa fondamentale si ha con il Consiglio europeo di Laeken, del 14-15 dicembre 2001, dove viene posta in rilievo la necessità per il cittadino europeo di un maggiore impegno comunitario in ambito di giustizia e di sicurezza, di lotta alla criminalità, di controllo dei flussi migratori, di lotta alla povertà e di inquinamento.

Il cittadino dell'Unione diventa per le Istituzioni comunitarie il protagonista degli interventi delle politiche dell'Unione.

Il Trattato costituzionale europeo, all'articolo 8, ribadisce che “è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e prosegue disciplinando che questa si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.”

La Convenzione chiamata “Progetto di Costituzione europea” venne firmata a Roma il 29 ottobre 2004 ma non è ancora in vigore in quanto ratificata solo da 17 Stati membri dell'Unione.

Dopo il fallimento del 2004, nel 2007, a Lisbona vennero siglati un nuovo trattato tra gli Stati membri, Il Trattato di riforma di Lisbona, che è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In questa occasione la Carta di Nizza viene incorporata nel Trattato di Lisbona acquisendo lo stesso valore giuridico dei trattati, entrando a far parte del diritto comunitario e vengono

---

<sup>9</sup> [https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2\\_it.htm](https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_it.htm) allegato IV

ripartite le competenze tra Stati ed Unione, stabilendo alcune competenze esclusive dell'UE.

La normativa europea che disciplina la cittadinanza europea è rinvenibile:

- Nel Trattato sull'Unione Europea, artt. 9<sup>10</sup>, 10<sup>11</sup> e 11<sup>12</sup>;
- Nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea negli artt. dal 20 al 25<sup>13</sup>;

---

<sup>10</sup> **Art 9-** *L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.*

<sup>11</sup> **Art. 10-** 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

<sup>12</sup> **Art 11-** 1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>13</sup> **Art 20 (ex articolo 17 del TCE)-** 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

---

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

**Art 21 (ex articolo 18 del TCE)-** 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.

3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

**Art 22(ex articolo 19 del TCE)-** 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

**Art 23 (ex articolo 20 del TCE)-** Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

**Art 24 (ex articolo 21 del TCE)-** Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.

**Art. 25 (ex articolo 22 del TCE)-** La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

- Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea negli artt. dal 39 al 46<sup>14</sup> del Titolo V.

La definizione di cittadinanza europea mutata nel tempo all'interno dei Trattati e in particolare nell'art. 9 del Trattato sull'Unione Europea:

---

**<sup>14</sup> Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo**

*1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.*

*2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.*

**Articolo 40- Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali**

*Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.*

**Articolo 41 -Diritto ad una buona amministrazione**

*1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.*

*2. Tale diritto comprende in particolare:*

- *il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,*
- *il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,*
- *l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.*

*3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.*

*4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.*

**Articolo 42- Diritto d'accesso ai documenti**

*Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.*

**Articolo 43 -Mediatore**

*Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.*

**Articolo 44- Diritto di petizione**

*Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.*

**Articolo 45- Libertà di circolazione e di soggiorno**

*1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

*2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.*

**Articolo 46 – Tutela diplomatica e consolare**

*Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.*



- Nella sua formulazione iniziale prevedeva: *“È cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”*.
- Con le modificazioni avvenute dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo stesso art. 9 TUE, ad oggi sancisce che *“è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”*.

Nella prima impostazione il cittadino europeo era una sorta di “straniero privilegiato” negli altri Stati membri mentre, a seguito il cittadino diviene il centro di interessi giuridici particolari, supplementari a quelli in precedenza.

Con il Trattato di Lisbona, la cittadinanza viene collegata alla possibilità di essere destinatari di diritti e di doveri, in particolare all’art. 20 par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea viene sancito che: *“I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati”*.

In tal modo si è riaffermato un corpus di diritti comuni a tutti i popoli europei e, di conseguenza, un sistema multilivello di garanzia dei diritti cui naturalmente è conseguita un’analogia tutela multilivello degli stessi.

La cittadinanza europea rimane dipendente dalla cittadinanza nazionale e questo rapporto di interdipendenza mette in risalto il destino della cittadinanza europea, strettamente collegata all’integrazione europea.

#### **4.2 Implicazioni giuridiche dovute al possesso della cittadinanza**

Il diritto dell'UE crea una serie di diritti individuali che possono essere fatti valere direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali, sia tra i singoli, cioè orizzontalmente, sia verticalmente, quindi tra il singolo e lo Stato.

Nel Trattato di Roma del 1957 venivano previste, per coloro che fossero economicamente attivi, le cosiddette quattro libertà: libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e libera prestazione dei servizi.

La disposizione che disciplina i diritti in capo all'istituto della cittadinanza europea è l'art. 20 del TFUE, in particolare al comma 2:

*“I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati.*

*Essi hanno, tra l'altro:*

- a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;*
- b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*
- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*
- d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua”.*

#### **A-Diritto di libera circolazione e di soggiorno**

Le direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE del 28 giugno 1990 garantiscono il diritto di ingresso e soggiorno a tutti i cittadini comunitari con la sola condizione di possedere risorse economiche sufficienti e un'assicurazione contro il rischio malattie.

Nel 2004 il Parlamento ed il Consiglio hanno approvato una direttiva (2004/38/CE) che ha riorganizzato il corpus normativo e la giurisprudenza emersa in tema di libera circolazione e soggiorno. La direttiva chiarisce che i cittadini comunitari possano risiedere fino a tre mesi in qualsiasi Stato dell'Unione senza dover sottostare ad alcuna condizione. Una volta superati i tre mesi, per poter permanere nello Stato, il cittadino deve prima di tutto registrarsi presso le autorità nazionali competenti come residente, poi

dimostrare di essere o un lavoratore oppure di possedere risorse e coperture assicurative sufficienti al fine di non gravare eccessivamente sul sistema di welfare dello Stato ospitante. Una volta superati i cinque anni di residenza continuata si acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

La stessa direttiva stabilisce che in caso di mancato rispetto dei criteri economici/assicurativi il cittadino non possa essere l'espulso automaticamente, ma lo Stato ospitante non ha alcun dovere di garantire assistenza sociale.

La normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini regola anche l'adozione della politica comune sull'immigrazione uniformando la regolamentazione delle regole d'ingresso delle persone non aventi cittadinanza dell'Unione. Tenendo conto delle regole comunitarie il 14 giugno 1985 è stato effettuato l'Accordo di Schengen con il quale si sono voluti gradualmente eliminare i controlli alle frontiere interne all'Unione e con il quale si è voluto regolamentare i visti d'ingresso, la lotta all'immigrazione clandestina e la cooperazione doganale.

## B- Diritti elettorali

L'Unione Europea si fonda sulla democrazia e il cuore della cittadinanza è la previsione del diritto di voto nello Stato di residenza, sia per le elezioni del Parlamento europeo che per quelle locali.

I diritti elettorali garantiti ai cittadini sono riconosciuti dall'art. 11 p.4 TUE, art. 22 p.1 TFUE, art. 40 della Carta di Nizza e gli artt. 211 e 218 del regolamento del Parlamento europeo.

L'elezione al Parlamento dell'Unione prevede l'elettorato attivo e passivo per i cittadini dell'Unione nello Stato membro di residenza. Il diritto di elettorato, attivo e passivo, consiste nella possibilità, per ogni cittadino, di poter votare ed essere votato, nello Stato di residenza, sia per le elezioni del Parlamento europeo che nelle elezioni locali.

Nel 1979 venne concesso ai cittadini degli Stati membri il diritto di eleggere a suffragio universale il Parlamento europeo.

Oggi questo diritto viene disciplinato dall'articolo 22, ex articolo 19 del TCE, al primo comma: *“Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”*, questo rimarca il vincolo

politico di partecipazione del cittadino alle scelte comunitarie esaltando il carattere democratico dell'assemblea. Oggi nel Parlamento europeo risiedono i rappresentanti dei popoli degli Stati membri e viene sancito il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Il diritto di voto e di eleggibilità rimarca il vincolo politico di partecipazione del cittadino dell'Unione alla formulazione delle scelte comunitarie.

#### b- Diritto di iniziativa popolare

Gli art. 11 p. 4 del TUE e art. 24 p. 1 del TFUE, assieme al regolamento 2019/788 del Parlamento e del Consiglio europeo, disciplinano il diritto di iniziativa popolare dei cittadini europei (ICE).

#### C- Diritto alla protezione diplomatica e consolare

La cittadinanza è una delle condizioni che permette a uno degli Stati membri di esercitare la protezione diplomatica nei confronti dell'individuo e giustificare l'azione.

Per protezione diplomatica comunitaria si intende assistenza amministrativa, sanitaria e di ogni altra questione che possa risolvere problematiche connesse alla permanenza dell'individuo in un luogo straniero e l'assistenza per il ritorno in patria. L'obiettivo della protezione è di rafforzare la cooperazione degli Stati membri, aumentando le possibilità di protezione, accrescendo il senso di identità e di appartenenza comune dei cittadini dell'Unione.

Il diritto alla protezione diplomatica e consolare è disciplinata dall'art. 23 del TFUE e dall'art. 46 della Carta di Nizza. Questi articoli stabiliscono che il cittadino europeo ha diritto alla protezione consolare e diplomatica, garantita dalle autorità di qualsiasi altro Stato membro alle medesime condizioni dei cittadini del suddetto Stato, soprattutto negli Stati in cui il proprio Stato di cittadinanza non è rappresentato.

#### D- Diritto di petizione

Un altro diritto politico che la cittadinanza europea attribuisce ai cittadini è quello alla petizione, strumento di democrazia che permette al rappresentato di concorrere alla determinazione della propria vita. Il diritto di petizione dà la possibilità di presentare proposte nelle materie di competenze dell'Unione.

Il diritto di petizione è stato disciplinato, per la prima volta dall'articolo 42 del Regolamento del Parlamento europeo del 1958 oggi è disciplinato dall'art. 44 della Carta di Nizza e agli artt.20, 24 p. 2 e 227 del TFUE. Il ruolo svolto dal diritto di petizione è quello di avvicinare le Istituzioni comunitarie ai cittadini dell'Unione, mediante la maggior trasparenza dell'attività delle Istituzioni comunitarie e la tutela dei diritti.

Nella Carta di Nizza agli articoli 41<sup>15</sup> "Diritto d'accesso ai documenti" e 42<sup>16</sup> "Mediatore" vengono riconosciuti ulteriori diritti non previsti all'art. 20 TFUE. In particolare, il diritto ad una buona amministrazione ed il diritto di accesso agli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

---

<sup>15</sup> Art.41- *Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.*

<sup>16</sup> Art.42- *Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.*

#### **4.3. Istituzioni europee e tutela multilivello**

Un organo che ha potenziato le conseguenze della cittadinanza europea è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che assieme al Tribunale è un organo giurisdizionale dell'UE, la differenza tra i due è che i provvedimenti e le decisioni del Tribunale possono essere fatte valere davanti alla Corte mentre le sentenze di quest'ultima sono inoppugnabili. I compiti della Corte sono:

- Il rinvio pregiudiziale, con l'obiettivo di garantire l'applicazione effettiva ed omogenea del diritto comunitario, emanando le interpretazioni del diritto. Ogni Corte statale può e deve rivolgersi alla Corte per ricevere un'interpretazione autentica del diritto, la sentenza con l'interpretazione emessa dalla corte ha valore vincolante per tutti quelli che si trovano davanti all'identica questione.
- Il ricorso per adempimento consente alla Corte di vigilare sull'adempimento degli Stati membri agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. In caso di rilevamento di un inadempimento da parte della Corte lo Stato inadempiente è obbligato ad uniformarsi e in caso contrario viene promulgata una sanzione pecuniaria.
- Il ricorso per annullamento ha la funzione di annullare l'atto di un'Istituzione europea ritenuto illegittimo o che confligge con la normativa comunitaria.

Nel 2007 con il Trattato di Lisbona e il conferimento dello stesso valore di trattati alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea la Corte ha un nuovo strumento interpretativo che la fa passare da "Corte dell'integrazione" ad operare anche come "giudice costituzionale".

Il comma due dell'Art. 6 del TUE: *"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati."*

Prima di arrivare alla formulazione di questo comma e quindi della decisione condivisa di far aderire l'Unione Europea alla CEDU si sono susseguiti diversi pareri della Corte. Inizialmente era stato espresso un parere negativo determinato dalla mancanza della

personalità giuridica, con il Trattato di Lisbona e la nascita dell'Unione Europea essa acquisisce la personalità giuridica.

La questione rimane dubbia poiché la Corte teme che l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione porti due criticità:

- 1- Rischio di un'influenza eccessiva sull'ordinamento con la violazione dell'art. 344 del TFUE.
- 2- Basandosi sul principio del maggior livello di tutela possibile si giunge la nascita di un duopolio giurisdizionale su determinate materie, mettendo in crisi il principio del primato del diritto comunitario.

Tutti gli Stati appartenenti all'Unione Europea sono parte della Convenzione e l'esistenza di tre sistemi giurisdizionali: nazionale, dell'Unione e derivato dalla CEDU, rende la tutela dei diritti fondamentali sempre più forte.

Un'altra istituzione europea, che nasce dall'esercizio dei diritti in capo al cittadino europeo tramite suffragio diretto, è il Parlamento europeo, questo garantisce la partecipazione democratica al processo decisionale politico in Europa.

Il Parlamento ha svolto un intenso lavoro sulla cittadinanza dell'unione e i diritti che essa comporta ritenendo necessario lavorare per raggiungere un'autonomia dell'Unione, in modo da accordare ai cittadini dell'UE uno status indipendente.

#### **4.4 Contraddizioni dei diritti della cittadinanza europea**

Alcuni diritti in capo alla cittadinanza europea hanno delle contraddizioni.

La prima contraddizione riguarda il ramo dei diritti politici, in particolare il diritto di voto. Un cittadino che si trasferisce, spostando la residenza, in un altro Stato comunitario non può prendere parte all'elezioni di quello Stato, inoltre, alcuni Stati europei non prevedono la possibilità di voto per i propri cittadini residenti all'estero. Questi due esempi generano una contraddizione tra due diritti acquisiti con la cittadinanza europea: il diritto di libera circolazione e il diritto di voto.

Il cittadino europeo che risiede all'estero paga nel luogo di residenza le imposte che sono determinate dalle politiche nazionali, le quali però escludono la partecipazione alle scelte dell'individuo residente ma non cittadino dello Stato. Ma quest'ultima motivazione può essere contrastata sollevando l'attenzione sugli effetti prodotti dalle decisioni pubbliche, non solo legate al presente ma anche al futuro, e un'altra motivazione è che tutti i soggetti che subiranno le "conseguenze" delle decisioni dovrebbero poter votare.

Risulta difficile trovare una soluzione a questa contraddizione. L'Unione stessa dovrebbe creare e uniformare gli standard sulle diverse modalità di accesso alla cittadinanza e sull'impossibilità di voto dall'estero, rendendo più omogeneo il contesto di attribuzione della cittadinanza per naturalizzazione tra gli Stati membri.

Le istituzioni hanno intrapreso spesso delle riflessioni sul tema, come avvenuto nel 2010 con il "*Dibattito sulla cittadinanza dell'unione, Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione*"<sup>17</sup> che non ha portato a nessuna conclusione lasciando sospesa la questione.

Un altro diritto, appartenente ai diritti civili di cruciale importanza, che genera divisione, è il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini europei.

Nel 2004 è stata adottata la direttiva 2004/38/CE che incoraggia la libertà di movimento e soggiorno all'interno dell'Unione e fornisce un quadro specifico della regolazione sulla mobilità intraeuropea.

Il diverbio vede contrapposto due linee di pensiero differenti:

---

<sup>17</sup> [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2010\)603&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2010)603&lang=it)



- La prima vede queste libertà come un rischio. Con il timore di perdere posti di lavoro e di dover condividere con “altri” porzioni di welfare e i beni scarsi che lo Stato offre ai cittadini e residenti.
- L'altra vede il diritto di movimento come una spinta all'emancipazione, dando meno forza all'omologazione dello Stato-Nazione, permettendo di stabilirsi in ogni luogo dell'Unione in cui si sentono maggiormente tutelati.

La possibilità di circolare liberamente entro i confini dell'Unione permette di attribuire un differente significato ai confini esterni, permettendo di rafforzare lo spirito europeo. Infatti, la libertà di circolazione è uno strumento che permette la formazione di un comune spirito europeo. Jean Monnet nelle sue Memorie del 1976 scrisse e disse: “Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes” sottolineando come l'esistenza e l'attenzione ai confini interni o limitazioni alla circolazione, rallenta e blocca la possibilità di far crescere l'unione dei popoli.

Una delle difficoltà maggiori che rallentano il libero movimento all'interno delle unioni è l'esistenza di forti barriere linguistiche.

Per quanto riguarda invece i diritti sociali il cittadino europeo non può beneficiare direttamente dei fondi messi a disposizione dalla UE, poiché accessibili solamente da Regioni e Stati, di conseguenza non si può parlare di protezione sociale diretta dell'UE, esiste sempre una mediazione.

## ***Conclusion***

La cittadinanza attualmente si configura come un dispositivo strutturato in tre componenti caratterizzate e unite da forti legami e funzionanti come vasi comunicanti, difficilmente senza interdipendenza.

La prima componente è l'appartenenza che individua il sentirsi parte e riscontra un legame con la comunità politica di riferimento nel sistema di valori, istituzioni, norme e consuetudini.

La cittadinanza discrimina chi è parte e “sta dentro”, distinguendolo da chi “sta fuori”. L'appartenenza, come già detto nell'analisi nel primo capitolo, ha due forme. Viene determinata come *Status*, quando si accentua la condizione giuridica e sociale dell'individuo riconosciuta dalle istituzioni e dagli altri membri della comunità. Quindi è sia uno *status* strettamente legale, cioè stabilito dal dettato normativo, che uno *status* sociale. L'altro tipo di appartenenza è caratterizzata dall'identità, cioè come l'individuo si percepisce nella società e se si sente cittadino o meno.

Lo *status* giuridico si lega con la seconda componente della cittadinanza, cioè i diritti e doveri. In particolare, con i diritti e i correlativi doveri stabiliti dalle istituzioni e dalla comunità politica.

I diritti garantiscono la protezione contro le minacce alla sicurezza e alla libertà, assicurando a tutti la possibilità di svilupparsi e realizzarsi. Mentre i diritti umani sono in capo all'essere umano in quanto tale e vengono riconosciuti dai trattati internazionali, i diritti riconosciuti dalle carte costituzionali sono “riservati” ai cittadini dello Stato. Il rapporto che si instaura tra cittadini e diritti è circolare; infatti, la titolarità dei diritti definisce chi è cittadino e chi no, mentre sono proprio le persone in possesso di cittadinanza che possono rivendicare i diritti.

L'ultima componente, non in ordine gerarchico o d'importanza, ma solo per ordine di esposizione, è la partecipazione dell'individuo alla vita pubblica e politica. Esiste una molteplicità di canali e forme di partecipazione. Solitamente si cita il voto come più rappresentativo poiché connette direttamente i cittadini con il sistema politico. Ma la partecipazione può essere *verticale*, con proteste e pretese da parte di movimenti sociali e gruppi di interesse, oppure *orizzontale*, tramite l'associazionismo e i rapporti sociali. Nel contesto globalizzato attuale, capita spesso che la partecipazione non sia più riservata solamente ai cittadini, riconosciuti dallo Stato attraverso l'attribuzione dello *status*, ma

attribuita e partecipata anche ai residenti nello Stato, sebbene ancora privi di cittadinanza. Queste persone si aggregano di fronte a necessità, difficoltà o problemi, facendo sentire la propria voce, prendendo autorevolezza e giustificazione dai diritti umani.

Questo è il primo indicatore di crisi della cittadinanza “classica”? È il monito che ci permette di interrogarci sull’efficacia di questo *status* in una realtà cosmopolita?

La cittadinanza è una comunità di uguali che condividono la sovranità in modo tale che nessuno possa esercitarla tutta e da solo. Contemporaneamente, però, la cittadinanza è un fenomeno conflittuale, poiché è un susseguirsi di lotte, ed è inoltre contestato, per la tendenza ad escludere. La cittadinanza è inclusiva proprio perché esclude “altri”; è fonte di integrazione, coesione e di relativa pace sociale. Genera tuttavia conflitti per la realizzazione delle effettive condizioni di uguaglianza, poiché si basa su norme stabilite, ma principalmente prende forma dalle pratiche dei cittadini stessi.

Ha ancora senso, a seguito delle migrazioni e della globalizzazione, dire che “*i cittadini danno forma allo Stato quanto lo Stato dà forma ai cittadini*”, oppure bisogna considerare anche gli individui che in qualche modo, sia socialmente, che economicamente, contribuiscono al fabbisogno e alla realizzazione dello Stato?

Attualmente la cittadinanza ricopre dinamiche e significati sociali, di conseguenza è un elemento che gradualmente si sta rendendo, in parte, indipendente dallo Stato e dall’idea di nazione. Con i grandi mutamenti sociali, economici, politici e culturali, le basi della cittadinanza hanno iniziato a vacillare, diventando estremamente fragili.

L’appartenenza come identità trova dei limiti prima di tutto nella molteplicità di identità e appartenenze di un individuo, oltre che all’indebolimento dell’identità nazionale e dei legami di solidarietà nella comunità politica.

I diritti sono messi in difficoltà dalle domande costanti di riconoscimento di differenze e non di eguaglianza oltre che dai diritti umani che devono essere riconosciuti a tutti e conseguentemente non rimarca la differenza tra l’essere o non essere cittadino.

La partecipazione viene meno ed è messa in crisi dall’inefficacia della sovranità popolare e dall’allontanamento dell’interesse popolare al voto. Stanno emergendo nuove forme di rappresentanza mentre diminuisce drasticamente l’interesse dei cittadini per il sistema politico, come dimostrano le percentuali di affluenza al voto.

Le componenti della cittadinanza iniziano a scomporsi diventando in parte autonome, assumendo orizzonti cosmopoliti.

Il concetto di cittadinanza, come si è potuto riscontrare dalle interviste svolte, viene vissuto in maniera differente dai vari soggetti che compongono la società civile. L'esigenza del riconoscimento dello *status* viene vissuta in maniera diversa da chi richiede di acquistare una diversa cittadinanza o dallo Stato di nascita o dallo Stato di provenienza della famiglia d'origine. Alcuni intervistati si sentono di svolgere ed avere alcune componenti della cittadinanza nella sua totalità, come la partecipazione o l'assunzione di obblighi, altri si sentono di appartenere allo Stato. Ma il riconoscimento da parte dell'individuo di queste componenti non permette l'automatico riconoscimento dello *Status* di cittadino da parte dello Stato. Questa condizione può generare sofferenze, in particolare, dovute all'impossibilità di partecipare totalmente alla vita e alle decisioni dello Stato in cui si risiede e per il quale si concorre al miglioramento delle condizioni.

In Italia la paura dello straniero è agitata molto nel dibattito politico dove si tende ad accentuare i lati negativi della presenza dello straniero, con le possibili ricadute insopportabili sul benessere dei cittadini e sul benessere sociale. In particolare, viene spesso messa sotto i riflettori la diversità facendola diventare una realtà insormontabile che genera solo disaccordi, dissapori e discussioni.

In Italia, da anni meta di migrazioni come il resto dell'Europa, il dibattito politico è molto acceso e in particolare si sono esposti i figli dei migranti, i migrati di seconda o terza generazione, ancora privi di cittadinanza ma che hanno vissuto la maggior parte della vita e dalla propria formazione, se non tutta, all'interno del territorio italiano. Viene proposta da anni una riforma della legge per l'attribuzione della cittadinanza, in particolare proponendo uno *ius soli* temperato e lo *ius culturae*, che permetterebbero di agevolare l'ottenimento della cittadinanza per determinate categorie di individui che abbiano assolto specifiche condizioni.

Sono tre le proposte di legge sul tema della cittadinanza attualmente presentate che dovranno essere analizzate e discusse:

- 1- La prima, proposta da Laura Boldrini, prevede l'acquisizione della cittadinanza su dichiarazione di volontà espressa da un genitore, abbassando le tempistiche di acquisizione e ottenimento a cinque anni.
- 2- La seconda, proposta da Matteo Orfini, propone uno *ius soli* temperato integrato dallo *ius culturae*, ritenendo necessaria l'estensione della cittadinanza per nascita

ai nati nel nostro Paese da genitori stranieri residenti da almeno 5 anni e che abbiano completato almeno un ciclo scolastico.

- 3- La terza, proposta da Renata Polverini, si impernia sullo *ius culturae*, ritenendo lecito dare la cittadinanza su richiesta ai bambini stranieri che abbiano concluso un ciclo di scuole primarie e abbiano superato un esame che ne accerti la conoscenza della cultura, della lingua italiana e dei suoi principi.

Le tre proposte di legge risultano molto simili, potrebbero essere facilmente unificabili, risponderebbero in maniera efficace alle richieste di una parte della società civile. Avrebbero l'appoggio di Italia Viva e del Partito Democratico contrapposto al duro ostruzionismo di Lega e Fratelli di Italia.

L'elaborato si proponeva di mettere a confronto la legge sulla cittadinanza attualmente in vigore in Italia e la Legge sulla cittadinanza in vigore nello Stato federale tedesco, seguendone le modifiche fatte dal 2000 in poi.

La Germania dal dopoguerra ha effettuato un mutamento, in varie sfere dal mondo della politica e a quello della cultura. Milioni di tedeschi hanno riconosciuto gli errori e orrori compiuti nel passato, in particolare nel Secondo conflitto mondiale, e poi hanno tentato di cambiare sé stessi e il paese senza reticenze e compromessi.

Se si analizzano i dati della popolazione tedesca si può notare come la società tedesca di oggi sia multiculturale, poiché lo Stato viene visto come una buona meta, con grande opportunità di lavoro, che non fa più leva sulle differenze ma le mette a profitto.

La legge tedesca potrebbe diventare un esempio per la società e la politica italiana, facendo fruttare l'avanguardia tedesca e partendo dallo *Status* di cittadino per la creazione di una società più coesa.

Questo non vorrebbe dire, come spesso in maniera errata nel dibattito pubblico alcuni politici vogliono far credere, concedere la cittadinanza ad ogni bambino nato nel territorio dello Stato, ma concedere la cittadinanza ai bambini che nascono nel territorio avendo almeno uno dei genitori risiedente abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e con diritto di soggiorno a tempo indeterminato. I bambini che diventano cittadini tedeschi in base al principio dello *Ius soli* acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Al raggiungimento della maggiore età sarà chiesto loro di dichiarare per iscritto la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del

Paese d'origine dei genitori. Questa soluzione potrebbe essere applicabile anche allo Stato italiano tenendo in considerazione anche lo *Ius culturae*.

La cittadinanza europea rompe ancora di più gli schemi della cittadinanza "classica", infatti: supera i confini nazionali, pur dipendendo direttamente dalle cittadinanze nazionali, e attribuisce ai cittadini solo diritti e nessun dovere.

La carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si articola in maniera interessante, enunciando i diritti e i principi che devono essere rispettati dall'Unione in sede di applicazione del diritto comunitario, ma definendo questi diritti in capo a tutti gli individui e non solo ai cittadini dell'Unione, per i quali riserva in particolare solo alcuni articoli, dal 39 al 46, nel capo V.

Il dibattito sulla cittadinanza europea mette a confronto principalmente due correnti di pensiero:

- Una prima nazionalistica, che vorrebbe l'abolizione della cittadinanza europea e il ridimensionamento politico dell'Unione portando alla riacquisizione della centralità della sovranità nazionale. Può essere preso in esempio il caso italiano, dove il dibattito sulla riforma della legge della cittadinanza è staccato da una prospettiva europea.
- La seconda corrente di pensiero propone il superamento della cittadinanza nazionale e sovranazionale, seguendo la globalizzazione, proponendo il riconoscimento da parte di tutte le realtà dei diritti umani e dall'appartenenza di tutti allo stesso mondo.

Non è semplice, e forse ancora acerbo, poter definire quale via prenderà il dibattito sulla cittadinanza, se ci sarà una retrocessione, ad una chiusura nazionale ferrea, o uno stravolgimento in ottica globale. La certezza è che sia necessaria un'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva e responsabile, sia nazionale che europea, che permetta, ai cittadini e non, di sentirsi coinvolti nelle scelte della società dove spendono le proprie risorse e il proprio tempo, consapevoli della necessità della presa di posizione e dei "privilegi" ad essi attribuiti.

## **Bibliografia**

- ARISTOTELE, *Politica*, 1253
- ADINOLFI, *Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai nati da madre cittadina prima del 1948: quale "uniforme interpretazione del diritto" da parte della Cassazione?*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2001, p. 1106.
- BAGLIONI L.G., *From Negative to Positive Citizenship*, in *"Il Dubbio. Rivista Transnazionale di Analisi e Politica Sociale"* 1-3, 2006.
- BAGLIONI L.G., *Sociologia della cittadinanza*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2009.
- BAGLIONI L.G. *L'interpretazione sociologica della cittadinanza: una lettura in chiave figurazionale*, *CAMBIO - Rivista sulle trasformazioni sociali*, Anno I, Numero II/dicembre 2011
- BARBERA A., *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari, Laterza, 1997
- BARIATTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, Milano, 1996.
- BERLIN I., *Quattro saggi sulla libertà*, Milano: Feltrinelli, 1989.
- BOLLETTINO CE n. 11 del 1972 p. 48.
- BORDIGNON M., GAMALERIO M., SLERCA E. & TURATI G., *Il paradosso del voto anti-immigrati*, *lavoce.info*, 11 febbraio 2020
- BRØNDSTED SEJERSEN T., *"I Vow to Thee My Countries". The Expansion of Dual Citizenship in the 21st Century*, in *"International Migration Review"*, 42 (3): 523–549, 2008.
- BRUTER M., *Citizens of Europe? The Emergence of Mass European Identity*, Palgrave Macmillan, London, 2005
- CARACCILO I., *La rilevazione dei valori democratici nell'Unione europea*, Napoli, 2003
- CARTABIA M., *La cittadinanza europea*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma, 1995,
- CASSOLA-LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli, 1991.
- CLERICI, *Problemi in tema di cittadinanza nella giurisprudenza italiana*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 1972, p. 22.

CLERICI, *La nuova legge organica sulla cittadinanza: prime riflessioni*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 1992, p. 741.

CLERICI, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 1993.

CODICE CIVILE 1865

CODINI E., *Ius culturae, Brevi note a proposito dei progetti di riforma dei modi d'acquisto della cittadinanza concernenti i figli degli immigrati*, Luglio 2021

CONDINANZI M., LANG A., NASCIMBENE B., *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Giuffrè, 2006

COSTA P., *Cittadinanza*, Roma-Bari: Laterza, 2005.

D'ALESSANDRO R., *Breve storia della cittadinanza*, Manifestolibri, Roma 2006

DE CURTIS M., *Ius culturae, perché aiutando i minori contribuiamo a migliorare la società*, Il mattino, 15 agosto 2021

EUROPEAN *Convention on Nationality No. 166. Opening of the treaty*, 06 novembre 1997.

FABBRINI F., *Cittadinanza e Diritti fondamentali*, in *Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013

GAMBINO S., *Ambiti e limiti della tutela multilivello dei diritti fondamentali in alcuni recenti indirizzi della Corte di giustizia europea*, in GAMBINO S. (a cura di), *La cittadinanza europea*, Franco Angeli, Milano, 2015

GIALDINO C., *Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea*, Roma, 1993

GROSSO E., *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, i modelli storici di riferimento*, CEDAM, 1997

GUCE n.C77, del 9 marzo 1984, p. 33.

KOJANEC, *Norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali*, Milano, 2002

LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA 13 giugno 1912, n.555

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE n. 23 del 31 gennaio 1901

LIPPOLIS, *La cittadinanza europea*, bologna 1994

MARIANI, *“il rilievo della cittadinanza in ambito internazionale e comunitario”*, tesi di dottorato università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2004



MARINI L., *La cittadinanza europea*, in Dalla Torre – D’Agostino, *La cittadinanza: problemi e dinamiche in una società pluralistica*, Torino, 2000,

MATTIANGELI D., *Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, Città del Vaticano, 2010

MAURO, *Gli effetti della successione tra Stati sul regime giuridico della cittadinanza*, in DEL VECCHIO, *La successione degli Stati nel diritto internazionale*, Roma, 1999, p. 11.

MAURO, *Il regime della cittadinanza nei casi di successione tra Stati: la recente prassi in Europa orientale*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2000, p. 49.

MINDUS P., *Cittadinanza, identità e sovrano potere di escludere*, in *Rivista Ragion Pratica* 39, dicembre 2012

MONACO, *Lo status dell’individuo nell’ordinamento comunitario*, in *Studi in onore di Manlio Unida*, Milano, 1975.

MONNET J., *Mémoires*, Fayard, Parigi, 1976, p. 9

MORO G., *Euro e cittadinanza. L’anello mancante*, Donzelli, Roma, 2013

MORO G. *Cittadinanza*, Milano 2020

MORVIDUCCI C., *I diritti dei cittadini europei*, Giappichelli, Torino, 2010,

NICOLIN S., *La cittadinanza europea*, in ZAGATO L. (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, Cafoscarina, Venezia, 2011,

NICOTRA I. *Diritto Pubblico e Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2013.

PARLAMENTO EUROPEO, *Direzione Generale degli Studi, Documento di lavoro CITTADINANZA EUROPEA: PROGETTO POLITICO PER UN’UNIONE FEDERALE*, Serie Libertà Pubbliche, LIBE 114 IT ,10-2001

PANZERA, *Limiti internazionali in materia di cittadinanza*, Napoli, 1984.

PÉREZ T., *Cittadinanza, diritti e identità*, in Dalla Torre-D’agostino, *La cittadinanza: problemi e dinamiche in una società pluralista*, Torino, 2000

PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, Torino, 1896-1903, vol. 9.

PROGRAMMA ELETTORALE di FORZA ITALIA 2013

PROGRAMMA ELETTORALE di FORZA ITALIA 2018

PROGRAMMA ELETTORALE di FRATELLI DI ITALIA 2013

PROGRAMMA ELETTORALE di FRATELLI DI ITALIA 2018

PROGRAMMA ELETTORALE della LEGA 2013

PROGRAMMA ELETTORALE della LEGA 2018

PROGRAMMA ELETTORALE del MOVIMENTO 5 STELLE 2013

PROGRAMMA ELETTORALE del MOVIMENTO 5 STELLE 2018

PROGRAMMA ELETTORALE del PARTITO DEMOCRATICO 2013

PROGRAMMA ELETTORALE del PARTITO DEMOCRATICO 2018

PURPURA G., *Il P. Giss. 40, I, vol. 5, in Iuris antiqui historia*, 2013

QUADRI, *La cittadinanza (Voce)*, in Nuovissimo Digesto Italiano, III, Torino, 1959.

ROSANVALLON P., *La rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia*, 1994

ROSSANO C., *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 1996

ROSSI L.S., *Carta dei diritti fondamentali e costituzione dell'Unione europea*, Milano, 2002

RUSSO P., *La cittadinanza post-moderna*, Il Mulino, 2004,

SICLARI, *Gli effetti del matrimonio sulla cittadinanza della donna nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *La Comunità internazionale*, 1998, p. 423.

SINAGRA, *La sentenza n° 30 del 1983 della Corte Costituzionale e la Legge del 21 aprile 1983 recante disposizioni in materia di cittadinanza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1983, p. 578.

SCHUCK P. *Republican Citizenship*, in *Isin- Turner 2002*, pp 145-158

TESAURO G., *Diritto comunitario*, Padova, 1995

TIZZANO A., *codice dell'Unione europea*, Padova, 1998

TIZZANO A., *Professioni e servizi nella CEE*, Padova, 1985

TRIGGIANI E., *L'Unione europea secondo la riforma di Lisbona*, Levante editori, Bari, 2008

TRUJILLO PÉREZ, *La cittadinanza, diritti e identità*, in DALLA TORRE-D'AGOSTINO, *La cittadinanza problemi e dinamiche in una società pluralistica*, Torino, 2000, p. 151.

WIHTOL DE WENDEN C., *La cittadinanza in Europa*, in “«Studi emigrazione/Études migrations”», 29 (107): 479-487, 1992.

VERCELLI, *La cittadinanza nella legislazione italiana e nei trattati europei ed internazionali*, Brescia, 1991

### **Sitografia**

- ADINOLFI G., *Proposte di legge, raccolte 15mila firme*, *La Repubblica*, 04 gennaio 2012,  
<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/04/proposte-di-legge-raccolte-15mila-firme.html?ref=search> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- AGENZIA ITALIA; *L'Italia è seconda in Ue per numero di cittadinanze concesse*,  
<https://www.agi.it/estero/news/2021-03-15/cittadinanze-concesse-italia-seconda-ue-11779925/> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- AINIS M., *Ius soli, quei riflessi fascisti in Parlamento*, *La Repubblica*, 16 giugno 2017,  
[https://www.repubblica.it/politica/2017/06/16/news/ius\\_soli\\_lega\\_nord\\_quei\\_riflessi\\_fascisti\\_in\\_parlamento-168265574/?ref=search](https://www.repubblica.it/politica/2017/06/16/news/ius_soli_lega_nord_quei_riflessi_fascisti_in_parlamento-168265574/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- AMBROSINI, M. *Cittadinanza formale e cittadinanza dal basso. Un rapporto dinamico. Società Mutamento Politica*, PDF 2016  
<https://oajournals.fupress.net/index.php/smp/article/download/10458/10455> data ultima di consultazione il 15 ottobre 2021
- AMBROSINI M., *Ius culturae per abbattere il muro della cittadinanza*, *lavoce.info*, 24 aprile 2019 <https://www.lavoce.info/archives/58763/ius-culturae-er-abbattere-il-muro-della-cittadinanza/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- APRIRE IN GERMANIA, *Guida per ottenere la cittadinanza in Germania*,  
<https://aprireingermania.it/guida-per-ottenere-la-cittadinanza-in-germania/> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- BINI F., *Grillo si schiera sulla cittadinanza "Senza senso darla ai figli di stranieri"*, *la Repubblica*, 24 gennaio 2012,  
[https://www.repubblica.it/politica/2012/01/24/news/grillo\\_shock\\_sulla\\_cittadinanza](https://www.repubblica.it/politica/2012/01/24/news/grillo_shock_sulla_cittadinanza)

- [senza senso darla ai figli di stranieri-28693139/?ref=search](#) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- BONETTI P., *Stranieri, immigrazione, asilo e cittadinanza nei programmi elettorali alle elezioni 2018*, <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/02/PROGRAMMI-ELETTORALI-2018-immigrazione.pdf> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - BORDIGNON F., *Tre italiani su quattro favorevoli alla cittadinanza*, La Repubblica, 25 gennaio 2017, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/01/25/tre-italiani-su-quattro-favorevoli-alla-cittadinanza19.html?ref=search> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - BRIGUGLIO S., *Riforma della cittadinanza, un compromesso è possibile*, lavoce.info, 06 ottobre 2017, <https://www.lavoce.info/archives/48962/riforma-della-cittadinanza-un-compromesso-possibile/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - CALABRESI M., *Ius soli, i piromani della paura*, La Repubblica, 17 luglio 2017, [https://www.repubblica.it/politica/2017/07/17/news/ius\\_soli\\_i\\_piromani\\_della\\_paura-170953041/?ref=search](https://www.repubblica.it/politica/2017/07/17/news/ius_soli_i_piromani_della_paura-170953041/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - CAMERA DEI DEPUTATI, *La cittadinanza: quadro normativo vigente*, 16 ottobre 2009, [https://temi.camera.it/leg18/post/pl18\\_app\\_ac0387.html](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_app_ac0387.html) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge d'iniziativa della deputata POLVERINI, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza*  
Presentata l'11 giugno 2018, <https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.717.18PDL0027270.pdf> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - CARITAS E MIGRANTES, *XXIX Rapporto immigrazione 2020, conoscere per comprendere*, [https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/9090/RICM\\_2020\\_Finale.pdf](https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/9090/RICM_2020_Finale.pdf) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021

- CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA  
[https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf) data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
- CASADIO G., *Ius soli, la legge è finita nella palude*, La Repubblica, 24 gennaio 2017, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/01/24/ius-soli-la-legge-e-finita-nella-palude15.html?ref=search> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CECCARELLI V., *Cittadinanzattiva, cittadinanza italiana: come si ottiene?*, <https://www.cittadinanzattiva.it/approfondimenti/giustizia/11085-cittadinanza-italiana-come-si-ottiene.html> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CECCARELLI V., *Cittadinanzattiva, il decreto sicurezza e immigrazione* <https://www.cittadinanzattiva.it/approfondimenti/giustizia/12629-il-decreto-sicurezza-e-immigrazione.html> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CECCARINI L., *È battaglia sullo Ius soli positivo solo per il 27%*, La Repubblica, 10 luglio 2017, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/07/10/e-battaglia-sullo-ius-soli-positivo-solo-per-il-2702.html?ref=search> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CIAVONI C., *Cittadinanza ai figli degli immigrati- Ecco perché l'Italia è indietro*, La Repubblica, 26 gennaio 2012 [https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/01/27/news/la\\_cittadinanza\\_ai\\_figli\\_degli\\_immigrati\\_e\\_una\\_follia\\_e\\_un\\_assurdita\\_non\\_darla-28850095/?ref=search](https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/01/27/news/la_cittadinanza_ai_figli_degli_immigrati_e_una_follia_e_un_assurdita_non_darla-28850095/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CINFORMI, *Le fasi della pratica della cittadinanza*, 4 ottobre 2018, <https://www.cinformi.it/Informazioni/Cittadinanza-italiana/Le-fasi-della-pratica-della-cittadinanza> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CIRILLA S, *Quali diritti si acquisiscono con la cittadinanza italiana?*, LaLeggeperTutti, 19 luglio 2020 [https://www.laleggepertutti.it/417149\\_quali-diritti-si-acquisiscono-con-la-cittadinanza-italiana](https://www.laleggepertutti.it/417149_quali-diritti-si-acquisiscono-con-la-cittadinanza-italiana) data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022

- CITTADINANZA ITALIANA, *La riforma della cittadinanza Ius culturae è stata approvata?* <http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=1120> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- COLOMBO E.M., *Ius soli, un sogno per molti 'neo-italiani'. La proposta della cittadinanza 'sportiva' di Malagò e la battaglia politica. Le tre proposte di legge ferme in Parlamento*, luce.lanazione, 11 Agosto 2021, <https://luce.lanazione.it/ius-soli-un-sogno-per-molti-neo-italiani-la-proposta-della-cittadinanza-sportiva-di-malago-e-la-battaglia-politica-le-tre-proposte-di-legge-ferme-in-parlamento/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- COMUNE DI MARTA; *Giuramento di fedeltà alla repubblica italiana*, 19 giugno 2021, <https://comune.marta.vt.it/contenuti/116521/giuramento-fedelta-repubblica-italiana> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA, CONSIGLIO EUROPEO, DUBLINO, 25 e 26 giugno 1990, [https://www.consilium.europa.eu/media/20560/1990\\_giugno\\_-\\_dublinko\\_it.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/20560/1990_giugno_-_dublinko_it.pdf) data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
- CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA, CONSIGLIO EUROPEO COLONIA, 3 e 4 giugno 1999, [https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2\\_it.htm](https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_it.htm) data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
- CONSOLATO ONORARIO D'ITALIA A BREMA, *Cittadinanza*, <http://www.consolato-onorario-brema.de/cittadinanza-tedesca.html> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- CONSULTA ONLINE, *Sentenza N. 30 Anno 1983*, <https://www.giurcost.org/decisioni/1983/0030s-83.html> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- CRIVELLARO V. *Lo ius soli e il dibattito italiano*, social news, 1 ottobre 2018, <https://www.socialnews.it/blog/2018/10/01/lo-ius-soli-e-il-dibattito-italiano/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- DESTATIS; *Population by nationality and sex*, <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Current-Population/Tables/census-sex-and-citizenship-2021.html> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021

- ESTERI.IT, L. 5 febbraio 1992, n. 91 (1). *Nuove norme sulla cittadinanza*, [https://www.esteri.it/mae/doc/191\\_1992.pdf](https://www.esteri.it/mae/doc/191_1992.pdf) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- GIAMBARTOLOMEI A., *Quando Fini voleva lo ius soli temperato e i suoi alleati no*, LAVIALIBERA, 10 febbraio 2021 <https://www.giurcost.org/decisioni/1983/0030s-83.html> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- GIUSTINIANI C., *Se "ius soli" non piace, chiamiamola cittadinanza alla tedesca*, lavoce.info, 01 luglio 2021 <https://www.lavoce.info/archives/88241/se-ius-soli-non-piace-chiamiamola-cittadinanza-alla-tedesca/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- ILPOST, *Il dibattito attorno allo ius soli*, 13 agosto 2021, <https://www.ilpost.it/2021/08/13/ius-soli/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- INPS, *Come ottenere la cittadinanza Italiana*, <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51985> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- ISTAT, *Acquisizioni di cittadinanza*, [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS\\_ACQCITIZ](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_ACQCITIZ) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- LITALIASONOANCHEIO, *La riforma della legge sulla cittadinanza*, <http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=1120> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- LEGGE SULL'ACQUISIZIONE E LA PERDITA DELLA CITTADINANZA FEDERALE, <http://www.verfassungen.de/de67-18/rustag13.htm> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- LEGGE FEDERALE SULLA CITTADINANZA del 1913, <https://www.gesetze-im-internet.de/stag/BJNR005830913.html> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- MASSARO A, *Cittadinanza italiana, Cittadinanza da 4 a 3 anni nel nuovo decreto legge*, <https://www.cittadinanza.biz/cittadinanza-da-4-a-tre-anni-nelle-modifiche-del-decreto-sicurezza/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021

- MASSARO A., *Cittadinanza italiana, Cittadinanza italiana Da 730 giorni a 4 anni, tutte le novità del decreto Salvini sulle cittadinanze*  
<https://www.cittadinanza.biz/cittadinanza-italiana-da-730-giorni-a-4-anni-il-testo-definitivo-del-decreto-salvini/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- MAURO E., *I diritti dei nuovi figli d'Italia*, La Repubblica, 28 gennaio 2012  
[https://www.repubblica.it/politica/2012/01/28/news/editoriale\\_figli\\_immigrati-28896870/?ref=search](https://www.repubblica.it/politica/2012/01/28/news/editoriale_figli_immigrati-28896870/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- MAZZOCCHI S., *"Non sono razzista ma...": la paura ai tempi dello Ius soli*, La Repubblica, 20 settembre 2017,  
[https://www.repubblica.it/rubriche/passaparola/2017/09/20/news/non\\_sono\\_razzista\\_ma\\_luigi\\_manconi-176018536/?ref=search](https://www.repubblica.it/rubriche/passaparola/2017/09/20/news/non_sono_razzista_ma_luigi_manconi-176018536/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- MELETTI J., *Immigrati, Pesaro anticipa la legge "I loro figli saranno cittadini onorari"*, La Repubblica, 26 gennaio 2012  
[https://www.repubblica.it/politica/2012/01/26/news/figli\\_immigrati\\_pesaro-28778402/?ref=search](https://www.repubblica.it/politica/2012/01/26/news/figli_immigrati_pesaro-28778402/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- MINISTERO DELL'INTERNO, *1° Rapporto sugli immigrati in Italia*, Dicembre 2007  
[https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0673\\_Rapporto\\_immigrazione\\_BARBAGLI.pdf](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0673_Rapporto_immigrazione_BARBAGLI.pdf) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- MINISTERO DELL'INTERNO, *Cittadinanza*,  
<https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza#:~:text=Il%20termine%20cittadinanza%20indica%20il,dei%20diritti%20civili%20e%20politici>. data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- MINISTERO DELL'INTERNO, *Cittadinanza invia la tua domanda*,  
<https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- ONIDA V., *Cittadinanza e migrazioni: una storia di ieri, di oggi e di domani*, Welforum.it, 9 luglio 2020 <https://welforum.it/il-punto/la-cittadinanza-dal-punto-di->



- [vista-statistico-normativo-e-sociale/cittadinanza-e-migrazioni-una-storia-di-ieri-di-oggi-e-di-domani/](#) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- PARLAMENTO EUROPEO, *Cittadinanza europea*, <https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/cittadinanza-europea> data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
  - PARLAMENTO EUROPEO, *Note tematiche sull'Unione europea*, ottobre 2021 <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/145/i-cittadini-dell-unione-e-i-loro-diritti> data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
  - PARLARE CIVILE, *Immigrazione- Cittadinanza*, <http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/cittadinanza.aspx> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - PASSARINI L, *Lo Stato*, 26 gennaio 2019 <https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp#ixzz7AI89nKel> data ultima di consultazione il 15 ottobre 2021
  - PASTA S, *Riforma della cittadinanza: forse mai così vicina ora che il Senato sta per discuterne*, La Repubblica, 13 aprile 2016 [https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/04/13/news/riforma\\_della\\_cittadinanza\\_mai\\_cosi\\_vicina\\_va\\_approvata\\_subito\\_anche\\_dal\\_senato\\_-137540854/?ref=search](https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/04/13/news/riforma_della_cittadinanza_mai_cosi_vicina_va_approvata_subito_anche_dal_senato_-137540854/?ref=search) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - PEDRONE A. *ADUC immigrazione, La cittadinanza italiana, chi può ottenerla e come*, [https://immigrazione.aduc.it/articolo/cittadinanza+italiana+chi+puo+ottenerla+come\\_30273.php#:~:text=132%20del%20Decreto%20Legge%204,da%20insufficiente%20livello%20di%20integrazione](https://immigrazione.aduc.it/articolo/cittadinanza+italiana+chi+puo+ottenerla+come_30273.php#:~:text=132%20del%20Decreto%20Legge%204,da%20insufficiente%20livello%20di%20integrazione). data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - RAI CULTURA, *Cittadinanza*, <http://www.italiano.rai.it/articoli/cittadinanza/20708/default.aspx> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
  - RAI Cultura, *Trattati di Roma*, <https://www.raicultura.it/webdoc/trattati-di-roma/index.html#discorsi> data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022

- RAPPRESENTANZE TEDESCHE IN ITALIA, *Cittadinanza*, <https://italien.diplo.de/it-it/service/cittadinanza/1439926> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- RELAZIONE SULLA CITTADINANZA DELL'UNIONE, *Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione*, 2010 [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2010\)603&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2010)603&lang=it) data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
- RICCI, *Il Consiglio provinciale dice sì alla cittadinanza ai bimbi stranieri*, Il resto del Carlino, 12 marzo 2012, [https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2012/03/12/679687-consiglio\\_provinciale\\_dice.shtml/amp](https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2012/03/12/679687-consiglio_provinciale_dice.shtml/amp) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- ROSINA A., *Più che lo ius soli conta lo ius culturae*, lavoce.info, 29 marzo 2019 <https://www.lavoce.info/archives/58270/sulla-cittadinanza-meglio-ripartire-dalla-cultura/> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- SENATO DELLA REPUBBLICA, *La cittadinanza per naturalizzazione*, Legislatura 17<sup>a</sup> - Dossier n. 239, [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h2\\_h228](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h2_h228) data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- SENATO DELLA REPUBBLICA, *Germania*, Legislatura 17<sup>a</sup> - Dossier n. 239 [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h1\\_h17](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h17) data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- SENATO DELLA REPUBBLICA, *Una fattispecie nuova di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito di percorso formativo (ius culturae)*, Legislatura 17<sup>a</sup> - Dossier n. 239 [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h2\\_h23](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h2_h23) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021

- SENATO DELLA REPUBBLICA, *La disciplina vigente: la legge n. 91 del 1992 (a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati)*, Legislatura 17<sup>a</sup> - Dossier n. 239, [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h1\\_h14](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14) data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- STRANIERI D'ITALIA, *Cittadinanza italiana 2019 la nuova legge (Decreto sicurezza), Cosa cambia con il decreto Salvini?*, <https://stranieriditalia.com/cittadinanza-italiana-2019-la-nuova-legge-decreto-sicurezza.html> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- STRANIERI D'ITALIA, *I vantaggi di avere la cittadinanza italiana*, <https://stranieriditalia.com/i-vantaggi-di-avere-la-cittadinanza-italiana.html> data ultima di consultazione il 3 dicembre 2021
- TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT> data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
- TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA) [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF) data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022
- TRECCANI, *Cittadinanza*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza/> data ultima di consultazione il 15 ottobre 2021
- TRECCANI, *Sovranità*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/> data ultima di consultazione il 15 ottobre 2021
- TRECCANI, *Stato* <https://www.treccani.it/enciclopedia/stato/> data ultima di consultazione il 15 ottobre 2021
- VIAGGIO IN GERMANIA, *Il federalismo in Germania* <https://www.viaggio-in-germania.de/federalismo.htm> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- ZAGATO L., Vecco M., *Cittadinanza europea, diritti culturali, esclusione sociale*, 2015 <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-054-9/978-88-6969-054-9-ch-03.pdf> data ultima di consultazione il 4 febbraio 2022

- ZOPELLATO S., *Dal nazionalismo all'accoglienza, Germania: ieri, oggi, domani. Missione consolata*, <https://www.rivistamissioniconsolata.it/2017/11/01/germania-la-questione-migratoria/> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021
- ZOPELLATO S., *le sfide dell'immigrazione, Missione consolata*, <https://www.rivistamissioniconsolata.it/2017/11/01/germania-la-questione-migratoria/> data ultima di consultazione il 16 dicembre 2021

## ***Ringraziamenti***

Giunta al termine di questo percorso voglio riservare alcune righe a chi mi ha supportata in questi anni, mi ha aiutata e spronata a raggiungere il tanto atteso traguardo. So che queste poche parole non bastano per esprimere tutte le emozioni di questi anni, ma anche non dire nulla non sarebbe corretto.

Vorrei ringraziare il professore Marco Almagisti che si è fidato del mio operato, dimostrandosi sempre disponibile e presente nella stesura dell'elaborato. Inoltre, vorrei ringraziare anche il docente Marco Mascia per avermi inizialmente fatto conoscere questa facoltà e per essersi reso disponibile ad un confronto durante la stesura di alcuni capitoli del presente elaborato.

Vorrei ringraziare, dal profondo del cuore, i miei genitori e mia sorella che sono stati sempre presenti e disponibili, supportandomi e sostenendomi durante questi anni, ricordandomi sempre di credere in me e nelle mie capacità.

Un ringraziamento va anche a tutti i familiari, gli amici, i colleghi e i compagni che in questi anni hanno camminato accanto a me, condividendo emozioni, gioie e difficoltà. Grazie a tutti voi che anche solo con una parola o un gesto mi avete trasmesso la vostra vicinanza.